



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC/ZPS IT4050031
Cassa di Espansione del Torrente Samoggia

Realizzazione della Misure Specifiche di Conservazione

Gennaio 2018

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
2	QUADRO CONOSCITIVO	2
2.1	COMPONENTI FISICHE	2
2.1.1	Descrizione generale del sito	2
2.1.2	Clima	5
2.1.3	Geologia e geomorfologia	5
2.1.4	Substrato pedogenetico e suolo	6
2.1.5	Idrologia	7
2.2	COMPONENTI BIOLOGICHE	8
2.2.1	Habitat	8
2.2.2	Flora	12
2.2.3	Fauna	12
2.2.4	Uso del suolo	15
2.2.5	Individuazione elementi naturali seminaturali caratteristici paesaggio agrario e con alta valenza ecologica	22
2.3	DESCRIZIONE PAESAGGISTICA	23
2.4	COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE	25
2.4.1	Inventario dei livelli di tutela e strumenti di pianificazione del sito	32
2.4.2	Inventario della Normativa vigente	104
2.4.3	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali	140
3	STATO DI CONSERVAZIONE	140
3.1	ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE	140
3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI	145
3.2.1	Soglie di criticità degli indicatori	145
3.3	VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE	145
3.4	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE	146
4	MINACCE	149
5	OBIETTIVI	151
6	STRATEGIA DI CONSERVAZIONE	156

6.1 QUALITÀ DELLE ACQUE	156
6.2 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE	158
6.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA	159
7 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI	160
8 ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE	161
• ALLEGATO A: CHECK -LIST DELLE SPECIE DI FLORA E FAUNA ..	161
• ALLEGATO B: FORMULARIO STANDARD RETE NATURA 2000 AGGIORNATO;	161
• ALLEGATO C: ELABORATI CARTOGRAFICI.....	161
9 BIBLIOGRAFIA.....	161

1 INTRODUZIONE

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti (Parchi e Province) sono dunque chiamati ad emanare ed attuare le misure di conservazione generali e specifiche e i piani di gestione,

Le precedenti misure di conservazione delle ZPS, individuate dalla Regione EmiliaRomagna con:

- D.G.R. n. 1435 del 17 ottobre 2006 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1935 del 29 dicembre 2006 "Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1288 del 27 agosto 2007 "Modifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."

sono state abrogate e sostituite dalla vigente D.G.R. n. 1224 del 28/04/2008 recante "Recepimento D.M. n.184/07 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07".

Ai sensi del sopraccitato D.M. 184/07 "criteri minimi uniformi", la DGR 1124/2008 promuove concrete azioni di tutela da parte degli Enti gestori (Parchi e Province), volte ad una gestione oculata e sostenibile dei Siti della Rete Natura 2000.

A tale scopo la Regione Emilia Romagna ha attivato la specifica sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 "Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000".

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono poi state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC.

2 QUADRO CONOSCITIVO

2.1 COMPONENTI FISICHE

2.1.1 Descrizione generale del sito

Il sito, istituito con DGR n.893 del 2 luglio 2012 ha una superficie totale di 145 ettari è interamente compreso nella Provincia di Bologna, e nei Comuni di S. Giovanni in Persiceto per 127 ha e di Anzola dell'Emilia per 18 ha.

All'interno della superficie è compresa l'asta fluviale del torrente Samoggia per un tratto di circa 4 km, compresi tra l'abitato delle Budrie e la linea ferroviaria Bo-Vr, e la relativa cassa di espansione. Nella parte più settentrionale del tratto considerato sono presenti meandrazioni ed anse, attive o scollegate dall'alveo del Torrente, che conservano habitat meritevoli di tutela.

La Cassa di espansione si trova a 1 Km a valle del ponte delle Budrie; i lavori, iniziati nel 1997, sono terminati nel 2011. La cassa è costituita da un invaso di profondità variabile scavato su terreno agricolo e circondato da argini di nuova costruzione in grado di contenere un volume massimo di invaso di 6,3 milioni di metri cubi di acqua. Nonostante la sua principale funzione idraulica, già a partire dall'ideazione del progetto era stata prevista una sistemazione ambientale concomitante ai lavori di costruzione che potesse conferire alla cassa, e più in generale all'intero sito, valenza ambientale e naturalistica all'interno del quadro di rete ecologica della pianura bolognese. A questo scopo è stata realizzata una zona umida permanente permanente circondata da canneto nella zona più a nord della cassa (in prossimità dell'opera di scarico); dalla parte opposta (vicino allo sfioratore di ingresso), invece, è presente un lago più profondo circondato da un'area boschiva inframezzata da aree prative ed arbustive.

Grazie ad un rimboschimento effettuato nel 2009 sono presenti nel sito circa 4 ettari di bosco igrofilo (pioppi, salici, frassini) e circa 4 ettari di bosco planiziale mesofilo (querce, aceri, frassini, ecc.); un'ulteriore rimboschimento nel 2010 ha interessato un quarto del bacino posto a Sud-Ovest (circa 20 ettari) e una fascia alberata a Nord. Nel complesso sono stati messi a dimora, in tre aree intervallate da prati, frassini, pioppi, querce, olmi e salici per un totale di 2613 alberi. Ai bordi delle aree sono state piantumate specie arbustive quali nocciolo, prugnolo, viburno, sambuco, rosa canina, salice ligustro, prunus, sanguinello.

L'escavazione di terra durante i lavori ha determinato la creazione di ampi bacini alcuni dei quali sono stati lasciati alla libera evoluzione naturale delle aree incolte che ha comportato la formazione di praterie arbustive.

La collocazione del sito, in rapporto agli altri siti Natura 2000 più vicini, è rappresentata in Figura 1.




Regione Emilia-Romagna

Misure Specifiche di Conservazione

**SIC-ZPS IT4050031
CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA**

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Collocazione e confini del sito



Dicembre 2013

1:250.000

Formato originale: A3



ISTITUTO DELTA
ECOLOGIA APPLICATA



Certificato N° 08-Q-00028-TIC
ANAGRAFICA NAZIONALE DELLE
RICERCHE N.63172DPF

Nome documento:
TAVOLA Confini MsC_BO_2013_CassaEspansioneSamoggia

Legenda

TIPO, CODICE

SIC-ZPS, IT4050031

SIC e ZPS regionali

Tipologia sito

SIC

SIC-ZPS

ZPS

Comuni interessati

ANZOLA DELL'EMILIA (18 ha)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (127 ha)

Confini Provinciali




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

2.1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

Il sito in oggetto ricade all'interno del tipo climatico 9, come da come da carta dei tipi climatici della regione Emilia-Romagna in Figura 2




Figura 2: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione al sito.

2.1.3 Geologia e geomorfologia

Secondo la carta geomorfologica della Regione Emilia-Romagna, **Figura 3**, il sito in oggetto ricade per la maggior parte in ambiente (SL) di piana alluvionale, deposito di canale, argine e rotta fluviale a tessitura limosa, la porzione più occidentale della cassa di espansione, in quanto arginata artificialmente è invece di ambiente (AL) di piana alluvionale, deposito di piana inondabile in area interfluviale con tessitura argillo limosa.




Figura 3: carta geomorfologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

2.1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna, come da Figura 4, i suoli del sito ricadono per la maggior parte nella categoria 2Aa "Suoli a pendenza tipica 0,050,01%; molto profondi; a tessitura fine; a moderata disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini Provenienti da sedimenti fluviali a tessitura fine".

Una quota minore, nella fascia orientale del sito ricade invece nella categoria 3Ab "Suoli a pendenza tipica 0,1-0,3%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilita' di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono debolmente alcalini negli orizzonti superficiali di origine da sedimenti fluviali a tessitura media".




Figura 4: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

2.1.5 Idrologia

Dal punto di vista dei bacini idrografici il sito in oggetto ha una perimetrazione per cui dal punto di vista geografico appare distribuito su due bacini, Figura 5, tuttavia trattandosi di cassa di espansione è più corretto attribuirlo al solo bacino del fiume Reno, da cui dipende dal punto di vista idrologico.




Figura 5: bacini idrografici principali, fonte dati Ispra, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

2.2 COMPONENTI BIOLOGICHE

Di seguito vengono descritte le componenti biologiche del sito suddivise per habitat e raggruppamenti tassonomici principali. Le informazioni sono state ricavate da analisi bibliografiche e rilevamenti di campo, eseguiti nell'anno 2013.

I dati sono stati comparati con quanto riportato nel formulario standard, in modo da poter evidenziare eventuali variazioni.

2.2.1 Habitat

Prima dell'aggiornamento condotto con indagini su campo nel corso del 2013 risultavano presenti 3 Habitat Natura 2000, come riportato nella tabella sottostante, nessuno di essi prioritario.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 1 Elenco degli habitat di interesse comunitario elencati dalla scheda del formulario standard.

Le indagini su campo hanno aggiornato la cartografia degli habitat, rappresentata in Figura 6, sono stati individuati ulteriori due habitat Natura 2000, il 3260 ed il 6430, come riportati in . **Tabella 2.** Anch'ei nuovi habitat individuati non sono di tipo prioritario.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	
3260	Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure	
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	
6430	Praterie di megaforbie eutrofiche	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 2: Habitat interesse comunitario censiti nel 2013.

Oltre agli habitat citati è stato cartografato l'habitat di interesse Regionale "Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)"



Regione Emilia-Romagna

Misure Specifiche di Conservazione

SIC-ZPS IT4050031
CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Habitat

Dicembre 2013

Nome file:
TAVOLA_Habitat_MsC_BO_2013_CassaSamoggia

1:10.000

Formato: A3



ISTITUTO DELTA
ECOLOGIA APPLICATA

99030001
Certificato N° 108-G-90826-TC
ANAGRAFE NAZIONALE DELLE
RICERCHE N. 82172097



Legenda

TIPO, CODICE

SIC-ZPS, IT4050031

Habitat principale:

- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
- 3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
- 3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
- 6430 - Praterie di megafiorite eutrofiche
- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri, fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmiton)




Figura 6: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013.

2.2.2 Flora

Nel sito non sono presenti specie floristiche protette dall'Allegato II Dir. Habitat, sono però state individuate le seguenti specie di interesse conservazionistico e/o minacciate.

Specie (nome latino)	Specie (nome italiano)	Famiglia
<i>Alisma lanceolatum</i>	Mestolaccia lanceolata	<i>Alismataceae</i>
<i>Eleocharis palustris</i>	Giunchina	<i>Cyperaceae</i>
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Ranuncolo a foglie filiformi	<i>Ranunculaceae</i>

2.2.3 Fauna

Mammiferi

Nel sito non sono presenti mammiferi di interesse comunitario.

Avifauna

Nel sito sono presenti 82 specie avifaunistiche protette Art. 4 Dir. Uccelli (2009/147/CE), elencate nella tabella sottostante, di cui 13 in Allegato I Dir Uccelli.

Rispetto al formulario standard del sito non risulta presenta l'Averla maggiore (*Lanius excubitor*)

Tabella 3: Uccelli protetti Art. 4 Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice Natura 2000	<i>Nome scientifico</i>	Nome italiano	All. I Dir. 2009/147/CE
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	
A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	
A247	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Si
A056	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	
A052	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	
A055	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	

A051	<i>Anas strepera</i>	Canapiglia	
A043	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	
A257	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Si
A059	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione	
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Si
A087	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	
A145	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio comune	
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	
A027	<i>Casmerodius albus (Egretta alba / Ardea alba)</i>	Airone bianco maggiore	Si
A288	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	
A196	<i>Chlidonias hybrida (C. hybridus)</i>	Mignattino piombato	Si
A363	<i>Carduelis/Chloris chloris</i>	Verdone	
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Si
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Si
A289	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	
A208	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	
A615	<i>Corvus cornix</i>	Cornacchia grigia	
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	
A237	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	
A383	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo	
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	
A098	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Si
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	Si

A359	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	
A125	<i>Fulica atra</i>	Folaga	
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Si
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	
A340	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	
A604	<i>Larus michahellis (Larus argentatus michahellis)</i>	Gabbiano reale	
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	
A230	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	
A262	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	
A261	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	
A260	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Si
A330	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	
A621	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	
A356	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	
A391	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino	
A343	<i>Pica pica</i>	Gazza	
A235	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	
A249	<i>Riparia riparia</i>	Topino	
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	
A276	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo	
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Si

A209	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare	
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	
A166	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Si
A164	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	
A162	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	
A283	<i>Turdus merula</i>	Merlo	
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa	
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	

Erpetofauna

Il formulario standard del sito riporta la presenza di una sola specie di interesse comunitario, la testuggine palustre, i censimenti non hanno individuato la presenza di altre specie all'allegato II Dir. Habitat.

Tabella 5. Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Ittiofauna

Nel sito non sono presenti specie ittiche di interesse Comunitario.

Invertebrati

Il formulario standard del sito non riportava la presenza di specie di interesse comunitario, durante il censimento condotto nel 2013 è invece stata individuata la *Lycaena dispar*.

Tabella 4: Specie del censimento 2013 presenti nell' Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Lycaena dispar</i>	

2.2.4 Uso del suolo

Nome	Prioritario
<i>Emys orbicularis</i>	

Tutti i siti Natura 2000 della pianura bolognese sono inseriti in un contesto costituito al 92% da superfici artificiali (19%) e superfici agricole utilizzate (73%), **Tabella 5 e Figura 9**.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	19
2	Superfici agricole utilizzate	73
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	2
4	Zone umide	3
5	Corpi idrici	3
		100

Tabella 5: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.




Figura 7: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.


Il calcolo delle superfici è stato realizzato su un'area definita dal confine provinciale e da una linea di demarcazione arbitraria prossima alla via Emilia, come indicato in **Figura 9**. Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, **Tabella 6** e **Figura 8**, è inoltre evidente che le superfici agricole sono al 61% Seminativi semplici irrigui. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

SIGLA	Codice	Etichetta	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	0,1
Er	1112	Tessuto residenziale rado	4,8
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3,6
la	1211	Insedimenti produttivi	4,7
lc	1212	Insedimenti commerciali	0,4
ls	1213	Insedimenti di servizi	0,5
lo	1214	Insedimenti ospedalieri	0,1
lt	1215	Impianti tecnologici	0,1
Rs	1221	Reti stradali	0,3
Rf	1222	Reti ferroviarie	0,3
Rm	1223	Impianti di smistamento merci	0,2
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	0,1

Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	0,0
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	0,1
Qa	1311	Aree estrattive attive	0,5
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	0,0
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	0,2
Qr	1323	Depositi di rottami	0,0
Qc	1331	Cantieri e scavi	0,8
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	0,2
Vp	1411	Parchi e ville	1,3
Vx	1412	Aree incolte urbane	0,2
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	0,0
Vs	1422	Aree sportive	0,4
Vd	1423	Parchi di divertimento	0,1
Vq	1424	Campi da golf	0,0
Vi	1425	Ippodromi	0,3
Va	1426	Autodromi	0,0
Vm	1430	Cimiteri	0,1
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	61,5
Sv	2122	Vivai	0,4
So	2123	Colture orticole	0,5
Cv	2210	Vigneti	0,6
Cf	2220	Frutteti	8,5
Cp	2241	Pioppeti colturali	0,6
Cl	2242	Altre colture da legno	0,2
Pp	2310	Prati stabili	0,3
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,1
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	0,3
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	0,0
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	0,1
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	0,1
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	0,8
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	0,9
Ui	4110	Zone umide interne	2,9
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	0,3
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	0,2
Ar	5113	Argini	0,6
Ac	5114	Canali e idrovie	1,0
Ax	5123	Bacini artificiali	0,6
Aa	5124	Acquaculture in ambiente continentale	0,2

Tabella 6: pianura Bolognese, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione EmiliaRomagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Figura 8: pianura Bolognese distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello,



elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.




Figura 9: tavola dell'uso del suolo della pianura Bolognese, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 7. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e denso
1112	Er Tessuto residenziale rado
1120 Ed	Tessuto residenziale discontinuo
1211	la Insediamenti produttivi
1212	lc Insediamenti commerciali
1213	ls Insediamenti di servizi
1214	lo Insediamenti ospedalieri
1215	lt Impianti tecnologici
1221	Rs Reti stradali
1222	Rf Reti ferroviarie
1223	Rm Impianti di smistamento merci
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni
1225	Re Reti per la distribuzione e produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica
1231	Nc Aree portuali commerciali
1232	Nd Aree portuali da diporto
1233	Np Aree portuali per la pesca
1241	Fc Aeroporti commerciali
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e eliporti
1243	Fm Aeroporti militari
1311	Qa Aree estrattive attive
1312	Qi Aree estrattive inattive
1321	Qq Discariche e depositi di cave, miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani
1323	Qr Depositi di rottami
1331	Qc Cantieri e scavi
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti
1411	Vp Parchi e ville
1412	Vx Aree incolte urbane
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive
1422	Vs Aree sportive
1423	Vd Parchi di divertimento
1424	Vq Campi da golf
1425	Vi Ippodromi
1426	Va Autodromi
1427	Vr Aree archeologiche
1428	Vb Stabilimenti balneari
1430	Vm Cimiteri
2110	Sn Seminativi non irrigui
2121	Se Seminativi semplici irrigui
2122	Sv Vivai
2123	So Colture orticole

Tabella 7: legenda dell'uso del suolo.

2130	Sr Risaie
2210	Cv Vigneti
2220	Cf Frutteti
2230	Co Oliveti
2241	Cp Pioppeti colturali
2242	Cl Altre colture da legno
2310	Pp Prati stabili
2410	Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
2420	Zo Sistemi colturali e particellari complessi
2430	Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
3111	Bf Boschi a prevalenza di faggi
3112	Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
3113	Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
3114	Bp Boschi planiziani a prevalenza di farnie e frassini
3115	Bc Castagneti da frutto
3120	Ba Boschi di conifere
3130	Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
3210	Tp Praterie e brughiere di alta quota
3220	Tc Cespuglieti e arbusteti
3231	Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
3232	Ta Rimboschimenti recenti
3310	Ds Spiagge, dune e sabbie
3320	Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
3331	Dc Aree calanchive
3332	Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
3340	Di Aree percorse da incendi
4110	Ui Zone umide interne
4120	Ut Torbiere
4211	Up Zone umide salmastre
4212	Uv Valli salmastre
4213	Ua Acquaculture in zone umide salmastre
4220	Us Saline
5111	Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
5112	Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
5113	Ar Argini
5114	Ac Canali e idrovie
5121	An Bacini naturali
5122	Ap Bacini produttivi
5123	Ax Bacini artificiali
5124	Aa Acquaculture in ambiente continentale
5211	Ma Acquaculture in mare

Nel sito in oggetto l'uso del suolo si discosta significativamente, in quanto la copertura Land use disponibile è aggiornata al 2008 e riporta la categoria 1311 Aree estrattive attive, e 5111 Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa.

In **Figura 10** si riporta la tavola dell'uso del suolo con aggiornamento 2013.




Figura 10: uso del suolo del sito, aggiornamento 2013.

2.2.5 Individuazione elementi naturali seminaturali caratteristici paesaggio agrario

e con alta valenza ecologica

Ai sensi della DGR 1419/2013, punto 3, è di competenza della Regione l'individuazione e definizione della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale presenti nei siti Natura 2000, con particolare riferimento alle aree di pianura e la loro regolamentazione.

Il sito è all'interno di una cassa di espansione di recente costruzione, quindi non propriamente area rurale, tuttavia nell'estremità nord-occidentale sono presenti due alberature, individuate nella cartografia sottostante, rimane competenza della Regione Emilia-Romagna la loro eventuale inclusione in detti elementi e successiva regolamentazione.




Figura 11: elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Emergenze naturalistiche

Il sito in oggetto, alla data della presente relazione, oltre agli habitat cartografati non presenta elementi con caratteristiche tali da poter essere considerati emergenze naturalistiche.

2.3 DESCRIZIONE PAESAGGISTICA

Il sito in oggetto dal punto di vista delle unità di paesaggio definite dal PTPR ricade nell'unità di paesaggio N° 5 Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana, **Figura 12**,




Figura 12: Unità di paesaggio, Fonte dati Regione Emilia-Romagna PTPR.

Il sito però non rientra nelle perimetrazioni di altre tipologie di aree protette, vedasi Figura 13. L'elemento più vicino è l'Area di riequilibrio ecologico La Bora, che peraltro è quasi totalmente ricompresa all'interno dell'omonimo sito Natura 2000.




Figura 13: Unità di paesaggio e tipologie di aree protette vicine al sito, Fonte dati Regione Emilia-Romagna.

2.4 COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE

Il sito ha una superficie di 145 ettari, non ha quindi dimensioni tali da sostenere una economia, tuttavia possiede una valenza socio-economica in quanto cassa di espansione e come sito Natura 2000 anche per il valore dei servizi ecosistemici connessi. Di seguito si riporta un'analisi del territorio provinciale, in quanto la conservazione non è possibile considerandoli come singoli siti, come evidenziato anche dalla Dir. Direttiva 92/43 Art.3.

Demografia

Alla data del 31 Dicembre 2010, la popolazione bolognese ammontava a 991.924 residenti registrando, rispetto all'anno precedente, un incremento in termini assoluti di 7.582 abitanti (ovvero + 0,8 per cento). Tale aumento tendenziale è in atto dalla metà degli anni novanta ad oggi. Il territorio provinciale è di circa 3.700 kmq, con una densità abitativa di circa 270 abitanti al kmq, con dei massimi nel comune capoluogo pari a 2.701. Negli ultimi trent'anni, a fronte di un ridimensionamento demografico registrato nel comune di Bologna, arrestatosi solo negli ultimi tre anni, si è assistito ad un costante incremento nei restanti comuni della provincia.

La dinamica naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, continua ad essere negativa anche se, nel corso dell'ultimo decennio, si intravede un timido segnale nella direzione di una possibile inversione di tendenza.

In riferimento alle persone con cittadinanza straniera iscritte all'anagrafe si osserva che nel corso degli ultimi dieci anni la popolazione degli stranieri residenti in provincia è quasi

triplicata passando dalle circa 32 mila persone registrate nel 2000 alle quasi 103 mila del dicembre 2010: un incremento che ha portato il peso percentuale dei cittadini stranieri sul complesso della popolazione provinciale.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione interessa anche la provincia di Bologna, dove si registra la presenza di un'importante differenza tra le dimensioni numeriche delle classi di età più giovani, sotto i 30 anni, rappresentate dal 26,6 per cento dei residenti, e quelle delle generazioni più anziane, gli ultra sessantacinquenni, che sono il 23,4 per cento, mentre nel 2000 erano pari al 23 per cento della popolazione. Particolarmente veloce è stata la crescita degli ultra 75, che dal 2000 al 2010 sono passati da circa 101.000 individui a circa 122.000, +20%.

Quadro economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che ha registrato una recessione dell'economia nel 2009 e una successiva crescita molto debole e incerta nel 2010, con un aumento contenuto del prodotto interno lordo italiano (solo l'1,0 % sullo stesso periodo dell'anno precedente). La ripresa è in gran parte trainata dalla crescita del commercio internazionale. Di conseguenza ad avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto le imprese più aperte alla globalizzazione (Unioncamere 2010).

Tuttavia, il tono delle attività delle imprese è ancora lontano dai livelli precedenti la crisi: il fattore che separa le imprese in possibile ripresa da quelle ancora in forte difficoltà resta il commercio con l'estero, mentre la situazione del mercato interno continua a rimanere debole, aggravata peraltro dalla necessità di forti interventi correttivi a livello nazionale, oltre che da ritmi di ripresa che ancora non consentono il riassorbimento degli attuali livelli di disoccupazione.

Provincia di Bologna

Le dinamiche del sistema produttivo emiliano romagnolo si riflettono inevitabilmente sull'andamento dell'economia bolognese, che mantiene una stretta connessione con il contesto regionale nel quale è inserita: le serie storiche relative all'andamento dei principali indicatori rilevati in regione e nella provincia di Bologna per il settore manifatturiero, decisamente il più rappresentativo dell'economia emiliano romagnola, mettono in evidenza infatti comportamenti pressoché analoghi per i due sistemi produttivi, con tassi di variazione su intensità non dissimili tra loro. Le dinamiche dei tassi di crescita della produzione e degli ordinativi, che nel corso del 2010 hanno allargato progressivamente la forbice a favore dell'economia bolognese, subiscono una battuta d'arresto ad inizio anno quando, dopo oltre cinque trimestri consecutivi in cui la provincia bolognese si assesta su livelli superiori a quelli medi regionali, è l'Emilia Romagna ad avere risultati leggermente superiori, per poi tornare ad oscillare su intensità pressoché analoghe tra aprile e giugno. Andamento simile per i tassi di fatturato ed esportazioni, per i quali però la provincia di Bologna, dopo i risultati in linea con il dato regionale di inizio anno, acquista a fine semestre intensità significativamente superiori. (Quadro congiunturale CCIAA Bologna).

Struttura imprenditoriale

Il tessuto produttivo della provincia di Bologna è costituito da una miriade di piccole e medie aziende.

Ne deriva da un lato il vantaggio di una struttura flessibile, a cui viene riconosciuta una elevata capacità di adeguarsi ai mutamenti congiunturali ed alla evoluzione del mercato; d'altro lato, le ridotte dimensioni possono costituire uno svantaggio per l'accesso al credito,

per le condizioni favorevoli nell'approvvigionamento dei materiali e per la commercializzazione dei prodotti.

Con l'eccezione relativa alle grandi industrie di base, praticamente tutti i settori produttivi risultano adeguatamente rappresentati come quantità e, soprattutto, come qualità nella struttura industriale della provincia; tuttavia il settore maggiormente caratterizzante l'attività manifatturiera del bolognese è quello delle lavorazioni meccaniche. Carpenteria, macchine utensili, macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, macchine automatiche per il confezionamento dei più svariati prodotti, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici costituiscono i risultati più significativi di questa branca di attività.

Aziende leaders in campo europeo sono presenti per il comparto delle macchine automatiche per il confezionamento dei prodotti.

Al 31 dicembre 2010, le imprese industriali attive in provincia di Bologna erano 23.557, lo 0,5% in meno rispetto all'anno precedente. Delle 9.569 imprese manifatturiere il 48% circa sono imprese meccaniche.

Dinamica occupazionale

Secondo i dati stimati dall'ISTAT (Media 2010), le forze di lavoro provinciali (considerando la popolazione di oltre 15 anni) ammontano a 441.700 unità, con un calo dello 0,1% rispetto alla media 2009: la dinamica proviene da un aumento degli occupati nel settore dell'agricoltura e da una tendenziale diminuzione negli altri settori. La composizione percentuale degli occupati provinciali per macrosettore di attività è la seguente: 3,24% in agricoltura, il 23,74% nell'industria in senso stretto il 5,75% nelle costruzioni e il 67,28% nei servizi. Il tasso medio totale di disoccupazione nel 2010 della provincia di Bologna è risultato del 5%, in aumento rispetto lo scorso anno (1,6%): in particolare cresce di più il tasso femminile di quello maschile.

Infrastrutture

Per le dotazioni infrastrutturali legate ai trasporti, Bologna è al primo posto in Italia per quanto riguarda la rete ferroviaria, mentre per aeroporti e rete stradale è ai primi posti in regione. Bologna è prima tra le province emiliane anche per gli indici che misurano le dotazioni in reti bancarie e seconda per le reti per la telefonia; in generale gli indici delle infrastrutture economiche sono sensibilmente superiori a quelli nazionali. Bologna spicca inoltre per la dotazione di infrastrutture sociali, sensibilmente superiore ai valori nazionali: ha il primo posto in regione per le dotazioni di tipo ricreativo e culturale, per le strutture per l'istruzione e per quelle sanitarie.

Agricoltura

L'antica via Emilia divide con il suo tracciato tutta la provincia, separando la fascia collinare e montana dalla pianura. Nella zona di pianura esiste un'attività agricola assai avanzata, ai primissimi posti a livello nazionale per la gamma dei prodotti e per l'entità della produzione. Frumento, prodotti ortofrutticoli, zootecnici e derivati, barbabietole, caratterizzano e qualificano l'esercizio agricolo del bolognese. Le zone collinare e montana presentano aree forse non altrettanto sviluppate, non prive però di realtà aziendali notevolmente produttive per la ortofrutta e le attività di trasformazione lattierocasearia.

Nel territorio bolognese molti sono i prodotti agricoli tipici che fanno della provincia di Bologna una delle più certificate d'Europa: ci sono 5 produzioni DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 10 produzioni IGP (Indicazione Geografica Protetta).

I prodotti DOP sono: Patata di Bologna, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Salamini Italiani alla Cacciatora e Gran Suino Padano. Tra i prodotti IGP citiamo: Mortadella di Bologna, Asparago verde di Altedo, Marrone di Castel del Rio, Pera dell'Emilia Romagna, Pesca e nettarina di Romagna e Cipolla di Medicina.

La produzione vinicola provinciale si fregia di molti vini con “denominazione di origine” in base alla nuova classificazione europea che, da agosto 2009, ha istituito anche per i vini la DOP (che comprende le “vecchie” DOCG e DOC) e la IGP (ex IGT). Abbiamo 8 vini DOP (Albana di Romagna, Romagna Albana Spumante, Reno, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Imola, Sangiovese di Romagna e Trebbiano di Romagna) e 4 IGP (Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro, Emilia e Rubicone).

Il confronto dei dati del censimento 2000 con i dati dei precedenti censimenti rende evidente che nella provincia in dieci anni il numero delle aziende agricole è diminuito del 24%. La diminuzione più consistente si è manifestata nella pianura, dove si registra una variazione delle aziende di poco inferiore al -26%. A seguire, la collina ha presentato una flessione del -24% mentre la montagna si è attestata sul limite inferiore pari al -23%. Positivo è invece il trend dell'agriturismo in provincia a sottolineare la qualità dei servizi offerti in questi luoghi dove si coniuga la cucina tradizionale con il relax e la riscoperta del territorio: dal 2000 al 2009 crescono sia il numero di aziende (da 60 a 165) sia gli arrivi e le presenze (più che quadruplicati).

Il valore della produzione lorda vendibile (PLV) dell'agricoltura della provincia di Bologna per il 2009 è valutata in 392,3 migliaia di euro, con un calo rispetto al 2008 del 12,0%. L'attività agricola si basa prevalentemente sulla coltivazione di cereali che occupa 73.063 ha di territorio e produce 69,6 q/ha, segue la coltivazione di prodotti agricoli destinati all'industria (semi oleosi, piante tessili, barbabietola da zucchero) con 4.330 ha di terreni occupati e una produzione di 35,1 q/ha.

Segue la coltivazione della patata (3500 ha e 401,6 q/ha), gli ortaggi in piena aria (2769 ha e 418,5 q/ha) e i legumi secchi con 1.286 ha di terreno coltivato per una produzione pari a 28,5 q/ha (Istat, 2010).

¹ dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/>

Industria

A partire dagli anni del dopoguerra, quando la nostra provincia si caratterizzava prevalentemente in senso agricolo, lo sviluppo dell'industria si è manifestato secondo modalità di strutture proprie ed originali, che ne costituiscono ad un tempo il limite e la forza. Mancano grandi complessi di base, siderurgici e petrolchimici, mentre il tessuto produttivo è costituito da una miriade di piccole e medie aziende. Ne deriva da un lato il vantaggio di una struttura flessibile, a cui viene riconosciuta una elevata capacità di adeguarsi ai mutamenti congiunturali ed alla evoluzione del mercato; d'altro lato, le ridotte dimensioni possono costituire uno svantaggio per l'accesso al credito, per le condizioni favorevoli nell'approvvigionamento dei materiali e per la commercializzazione dei prodotti, avviabile in gran parte, attraverso la diffusione di organismi associativi, promossi dalle Camere di Commercio e dalle Associazioni di categoria: citiamo i Consorzi garanzia fidi per quanto attiene all'aspetto creditizio e i Consorzi per l'export per la promozione dei prodotti provinciali all'estero.

Con l'eccezione relativa alle grandi industrie di base, praticamente tutti i settori produttivi risultano adeguatamente rappresentati come quantità e, soprattutto, come qualità nella struttura industriale della provincia; ma se si vuole indicare il settore maggiormente caratterizzante l'attività manifatturiera del bolognese, non si può non citare il rilievo particolarissimo assunto dalle lavorazioni meccaniche. Carpenteria, macchine utensili, macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, macchine automatiche per il confezionamento dei più svariati prodotti, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici costituiscono i risultati più significativi di questa branca di attività.

I dati registrano una svolta produttiva del settore manifatturiero osservata nel corso del 2010, che sembra trovare conferma nei tassi di crescita dei principali indicatori rilevati tra gennaio e giugno del 2011: si confermano in aumento infatti, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, produzione, fatturato ed ordinativi con tassi di crescita per la prima volta positivi tra gennaio e marzo (+1,4%, +2,6% e +2,8% rispettivamente), e su intensità quasi raddoppiate tra aprile e giugno (+3,8%, +5,2% e +3,1%), grazie al contributo della domanda estera, cresciuta nei sei mesi con maggiore intensità (+4,1% tra aprile e giugno). Tassi di crescita positivi anche per le esportazioni, che già nei primi mesi del 2010 avevano anticipato la svolta produttiva complessiva, e che, cresciute nei primi tre mesi dell'anno in linea con la fine del 2010, tra aprile e giugno registrano invece una decisa accelerazione (+7,1%).

Il consolidamento su tassi di crescita positivi per tutti i principali indicatori osservati, unitamente ad una crescita delle esportazioni su dinamiche mai rilevate neppure nel periodo pre-crisi, sembrano essere i motori che fanno da traino alla ripartenza complessiva: tuttavia la crescita, seppure generalizzata all'intero settore, presenta andamenti differenziati nei diversi comparti e sembra essere trainata, ancora una volta, dai settori di punta del manifatturiero bolognese.

Il settore dei **prodotti alimentari**, che aveva mostrato la migliore tenuta nel corso della fase recessiva, dopo una fase di incertezza sembrava avere finalmente agganciato la ripresa nella seconda metà del 2010. Tra gennaio e marzo di quest'anno le dinamiche di crescita sembrano invece perdere nuovamente di intensità, con variazioni di produzione, fatturato ed ordinativi pressoché nulle rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre nella seconda metà del semestre i principali indicatori tornano in crescita, ma si mantengono ancora lontani dal picco raggiunto a fine 2010. Continua, invece, il trend positivo dell'export, che si porta a fine giugno su tassi di crescita vicini al +4,2%, decisamente il miglior risultato dall'inizio della crisi.

I comparti della **moda** sono inevitabilmente i più colpiti dalla fase recessiva, in quanto produttori di beni principalmente destinati al consumo finale, che risente ancora negativamente del calo, in termini reali, che sta subendo il reddito disponibile delle famiglie a causa delle difficoltà che le imprese stanno incontrando e delle relative ripercussioni sul mercato del lavoro. Nei primi sei mesi del 2011, i settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature riducono notevolmente i tassi di crescita registrati a fine 2010 per ordinativi, produzione e fatturato, e dopo la sostanziale stabilità dei primi tre mesi dell'anno, a fine giugno si portano nuovamente su dinamiche in calo. Anche l'export sembra non riuscire a dare stabilità alla svolta positiva osservata nei due trimestri precedenti, e si assesta tra aprile e giugno su valori nuovamente in contrazione.

Andamento altalenante per il settore della **carta ed editoria**, che se a fine marzo registra una decisa decelerazione dei principali tassi di crescita, sembra invece ripartire tra aprile e giugno, con produzione, fatturato ed ordinativi che, pur mantenendosi al di sotto del picco di fine 2010, oscillano tra il +3% ed il +4%. Anche le esportazioni, che già nel corso del 2010 avevano mostrato dinamiche in oscillazione, confermate peraltro dalla leggera battuta d'arresto dei primi tre mesi del 2011, seppure su intensità ancora positive, recuperano nella seconda parte del semestre, assestandosi a fine giugno su valori vicini al +4%.

Difficoltà invece per il settore della **chimica, gomma e plastica**, che registra nei primi sei mesi del 2011 una dinamica in decelerazione nei principali tassi di crescita, nonostante produzione, fatturato ed ordinativi si mantengano su tassi di crescita significativamente positivi (tra il +1% ed il +2%), mentre le esportazioni, in controtendenza rispetto al manifatturiero in complesso, crescono ancora a fine marzo, per poi decelerare a fine giugno su variazioni sostanzialmente nulle.

La **metalmecchanica**, dopo la caduta importante registrata a partire dalla seconda parte del 2008 e per tutto il 2009, presentava già nel 2010 segni di forte recupero, con variazioni di

fatturato, produzione e ordinativi che passavano in corso d'anno da valori negativi in doppia cifra a tassi di crescita non lontani dal periodo pre crisi e superiori al +6%. Anche per questo settore, le dinamiche di crescita perdono leggermente di intensità nei primi tre mesi di quest'anno, pur mantenendosi su valori largamente positivi, e riprendono a crescere tra aprile e giugno, raggiungendo variazioni vicine al +5% per la produzione ed al +7% per il fatturato, con intensità comunque di quasi due punti % superiori al manifatturiero in complesso. Anche le esportazioni, che avevano anticipato di un trimestre il recupero e già ad inizio 2010 presentavano tassi di crescita positivi, segnano invece una leggera moderazione ad inizio 2011, per poi tornare ad accelerare nella seconda metà del semestre fino ad un +8,7%, decisamente superiore al +7,1% registrato dal settore manifatturiero in complesso. Fanno eccezione invece gli ordinativi che, pur mantenendosi ampiamente positivi, sembrano perdere leggermente di intensità nel corso del semestre, assestandosi a fine giugno attorno al +4,5%.

Artigianato

In soli quattro settori di attività si concentrano, al 31/12/10, quasi l'83% delle imprese artigiane bolognesi: il 37,6% opera nelle costruzioni, il 21,5% nella manifattura, il 12,7% nei trasporti ed il 10,7% in altre attività di servizi per la persona.

In linea tendenziale, dopo una seconda parte del 2010 in cui anche l'artigianato manifatturiero, escluse le costruzioni, ha raggiunto valori positivi in tutti i principali tassi di crescita rilevati, anche se su consistenze meno significative rispetto al settore manifatturiero nel complesso, nei primi sei mesi del 2011 il comparto sembra registrare invece una nuova battuta d'arresto: fatturato ed ordinativi, pur conservando tassi di crescita ancora positivi tra gennaio e marzo, si portano su valori al di sotto dello zero a fine semestre (-0,6% e -1,1% rispettivamente), mentre la produzione, in decremento già a fine marzo (-1,2%), torna su dinamiche poco più che nulle (+0,2%) a fine giugno. L'export continua invece ad oscillare attorno allo zero e, dopo i segnali positivi di fine marzo (+0,5%), torna a fine giugno su dinamiche in rallentamento (-0,3%).

Meritano menzione le botteghe di artigianato artistico e restauro che costituiscono una componente importante della cultura e dell'economia bolognese: queste svolgono lavorazione artistica del rame e dei metalli preziosi, liuteria, restauro e conservazione degli oggetti d'arte, coniugando il rispetto per la tradizione con procedimenti di realizzazione spesso innovativi.

Cooperazione

Nel bolognese le prime esperienze della cooperazione risalgono ai primi anni della unità d'Italia, oltre un secolo addietro, e si sono andate via via sviluppando ed estendendo a nuovi settori di attività. Le cooperative provinciali hanno registrato un incremento dello 0,7% nel 2010 raggiungendo il numero di 1.113 di cui 98 sono cooperative sociali che nello stesso anno sono calate del 2,0%. Le cooperative provinciali agiscono in tutte le principali branche dell'economia, in particolare i settori dove sono più presenti sono: attività immobiliari (realizzazione di edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, centri commerciali destinati all'utilizzo proprio o alla locazione), trasporti di merci su strada e movimentazione merci, servizi alle imprese (consulenza amministrativo-gestionale, pulizia ed altri), assistenza sociale (residenziale e non residenziale svolta prevalentemente dalle cooperative sociali), costruzioni, giardinaggio ed intermediazione del commercio.

Turismo

La provincia di Bologna è ricca di attrattive turistiche: città d'arte (nel capoluogo c'è il centro storico definito dall'Unesco il più grande del mondo) e cultura (a Bologna ha sede l'Università più antica del mondo), parchi naturali, stazioni sciistiche, manifestazioni fieristiche (il

quartiere fieristico di Bologna è secondo in Italia solo a quello di Milano), il tutto accompagnato da una famosa tradizione eno-gastronomica con prodotti tipici (tortellini, tagliatelle, mortadella solo per citarne alcuni) conosciuti ed apprezzati ovunque. Per quanto riguarda il movimento turistico nel 2010 in provincia gli arrivi sono aumentati del 6,4% e le presenze del 5,9%: nel capoluogo gli arrivi sono aumentati dell'8,3% (in particolare sono aumentati i turisti stranieri del 14,7%) mentre le presenze del 10,1% (turisti stranieri: +17,1%). Il soggiorno medio è risultato di 2,1 giorni. Se consideriamo la nazionalità degli stranieri che visitano la provincia, nel 2010 il maggior numero è stato di tedeschi (+7,2% rispetto al 2009): seguono spagnoli (che aumentano di quasi il 30% sia come arrivi che come presenze), francesi, statunitensi e inglesi.

2.4.1 Inventario dei livelli di tutela e strumenti di pianificazione del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Di seguito si riporta l'inventario degli attuali livelli di tutela e pianificazione del sito:

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione.

(Fonte: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna)
(<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il PTCP della Provincia di Bologna

Tra gli obiettivi generali del PTCP della Provincia di Bologna troviamo indirizzi di carattere strategico e territoriale e scelte di assetto del territorio che ne conseguono, contenenti le politiche in riferimento agli obiettivi di qualità ambientale, a quelli di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale ed infine agli obiettivi di accessibilità del territorio.

Gli obiettivi generali richiamano le condizioni necessarie per un rilancio cittadino nella competizione nazionale ed internazionale tra città e territori, una coesione nel sistema economico, delle imprese, del territorio e dell'ambito sociale. Gli obiettivi di qualità ambientale affrontano i temi del ciclo dell'acqua, della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, il tema dei consumi energetici e dell'emissione dei gas serra, il tema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti e quello del progressivo degrado del paesaggio. Gli obiettivi di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale, affrontano la necessità di intervenire sui fenomeni di dispersione della residenza e di concentrazione delle attività terziarie, ridisegnando attorno alla progettata rete di trasporto metropolitano ed urbano di massa le ulteriori inevitabili spinte al decentramento. Per quanto concerne al paesaggio, nell'ambito del territorio provinciale la qualità del paesaggio varia a seconda dei sistemi territoriali presenti: è in generale di buona qualità in collina e montagna, dove tuttavia sono evidenti le necessità di presidiare e rivitalizzare il territorio con attività di tipo nuovo, mentre in pianura, viceversa, la qualità paesaggistica è assai povera e caratterizzata da una intensa presenza di attività antropiche, in cui risulta evidente la necessità di compensazioni qualitative, di riequilibrio ambientale e paesaggistico, di riscoperta e rivalutazione del patrimonio di beni e infrastrutture storico-archeologiche (PTCP 2004).




Tavola 1: Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali.

Legenda

Sistema idrografico		Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici	
	Aivali attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)		Sistema collinare (art. 3.2, 7.1 e 10.8)
	Rettilineo idrografico principale (art. 4.2)		Sistema di crinale (art. 3.2 e 7.1)
	Rettilineo idrografico secondario (art. 4.2)		Sistema delle aree forestali (art. 7.2)
	Rettilineo idrografico minore (art. 4.2)		Sistema delle aree forestali (art. 7.2); aree oggetto di rimboscimento
	Canali di bonifica (art. 4.2)		Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)
	Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2)		Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3)		zone di rispetto dei nodi ecologici
	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'impiego o il trattamento delle acque già insediato nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTOC e fatte salve le verifiche previste dall'art. 15 del PSA)		nodi ecologici complessi
	Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4)		Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
	Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5)		Zone umide (art. 3.5 e 3.6)
	Aree di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6)		Crinali significativi (art. 7.6)
	Aree di localizzazione di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6)		Calanchi significativi (art. 7.6)
	Aree di potenziale localizzazione di Interventi Idraulici strutturali (art. 4.6)		Dossi (art. 7.6)
	Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.1.1)	Risorse storiche e archeologiche	
Sistema provinciale delle aree protette			Complessi archeologici (art. 8.2a)
	Parchi regionali (art. 3.8)		Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
	Parchi attuati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8)		Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
	Riserve naturali regionali (art. 3.8)		Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
	Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8)		Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
Sistema Rete Natura 2000			Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
	Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7)		Centri storici (art. 8.3)
	Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7)		Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7)		Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
			Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
			Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
			Principali canali storici (art. 8.5)
			Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)






Tavola 3 Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

Legenda

<p>UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Pianura delle bonifiche 2. Pianura pericetana 3. Pianura centrale 4. Pianura orientale 5. Pianura della conurbazione bolognese 6. Pianura imolese 7. Collina bolognese 8. Collina imolese 9. Montagna media occidentale 10. Montagna media orientale 11. Montagna media imolese 12. Montagna della dorsale appenninica 13. Alta crinale dell'Appennino bolognese 		<p>Elementi per le politiche attive:</p> <ul style="list-style-type: none">  Poli funzionali (art. 9.4)  Ambiti produttivi di rilievo sovacomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione e' ineluttabile verso funzioni miste o terziarie (art. 9.1)  Ambiti produttivi di rilievo sovacomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere (artt. 9.1 e 9.3)  Ambiti produttivi di rilievo sovacomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 9.1)  Ambiti produttivi di rilievo sovacomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche (artt. 9.1 e 9.3)  Ambiti candidabili anche come nuovi poli funzionali per funzioni integrate ricreative, commerciali e del tempo libero (art. 9.4)  Visuali della viabilita' verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare (art. 10.10)  Discontinuita' del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (art. 10.10)  Principali opportunita' di valorizzazione dei complessi architettonici non urbani per funzioni metropolitane (art. 8.5) 	
<p>SISTEMA AMBIENTALE</p> <p><i>Elementi prevalentemente descrittivi</i></p> <ul style="list-style-type: none">  Reticolo idrografico (art. 4.2)  Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2)  Fasce di tutela e di pertinenza fluviale (artt. 4.3 e 4.4) <p><i>Elementi riferiti alle politiche attive</i></p> <ul style="list-style-type: none">  Nodi della rete ecologica (art. 3.5)  Corridoi della rete ecologica esistenti e da potenziare (art. 3.5)  Corridoi della rete ecologica da realizzare (art. 3.5)  Aree per interventi strutturali con potenzialita' di valorizzazione ecologica (art. 4.6)  Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (art. 11.8)  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.9)  Ambito agricolo periferico dell'area bolognese (art. 11.10) 		<p>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</p> <p><i>Elementi prevalentemente descrittivi</i></p> <ul style="list-style-type: none">  Viabilita' extraurbana locale (art. 12.12)  Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione (art. 12.12)  Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)  Progetto FIS alta velocita' <p><i>Elementi per le politiche attive</i></p> <ul style="list-style-type: none">  Stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano o non SPM (artt. 12.6 e 12.7)  Parcheggi scambiatori strategici del SPM (art. 12.6, comma 4)  Autostrade a pedaggio esistenti e in corso di realizzazione (art. 12.12)  Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)  Caselli autostradali esistenti e di progetto (art. 12.12)  Sistema Tangenziale di Bologna esistente e di previsione (art. 12.12)  Aree per la realizzazione della fascia di ambientazione per la tangenziale (art. 12.12)  "Grande rete" della viabilita' di Interesse nazionale/regionale (art. 12.12)  Principali svincoli viari esistenti e di progetto (art. 12.12)  Rete di base di Interesse regionale (art. 12.12)  Via Emilia est: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilita' e razionalizzazione delle intersezioni  Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12)  Viabilita' extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (art. 12.12)  Confini provinciali  Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004 	
<p>SISTEMA INSEDIATIVO</p> <p><i>Elementi prevalentemente descrittivi</i></p> <ul style="list-style-type: none">  Centri abitati (titolo 10 e 12): aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attivita' produttive)  Centri abitati: aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani al di fuori del territorio provinciale  Principali centri storici di rilevanza metropolitana (in relazione all'elevata complessita' funzionale) (titolo 10)  Centri urbani (oltre l'area centrale bolognese e Imola) dotati di servizi specialistici e di una gamma completa di servizi di base (titolo 10)  Principali aree produttive (art. 9.1): aree urbanizzate e aree pianificate per usi prevalentemente produttivi negli ambiti produttivi di rilievo sovacomunale  Principali insediamenti dismessi o di possibile dismissione (art. 10.4)  Grandi strutture di vendita del settore alimentare (art. 9.5)  Grandi strutture di vendita del settore non alimentare (art. 9.5)  Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 9.6) 			















































Tavola 5 Reti Ecologiche, nella “Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP 2013” si prevede che parte del sito venga classificato come nodo semplice

Legenda

Rete ecologica di livello provinciale	Interferenze tra rete ecologica ed assetto insediativo del PTCP (art. 3.5)
 Nodi ecologici semplici (art. 3.5)	 Interferenze con aree urbanizzate e aree pianificate
 Nodi ecologici complessi (art. 3.5)	 Interferenze con poli funzionali
 Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi (art. 3.5)	 Interferenze con principali ambiti produttivi e insediamenti dismessi o di possibile dismissione
 Corridoi ecologici (art. 3.5)	 Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo
 Connettivo ecologico diffuso (art. 3.5)	 Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati
 Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (art. 3.5)	 Interferenze con infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto
 Connettivo ecologico diffuso periurbano (art. 3.5)	 Interferenze con infrastrutture viarie esistenti
 Aree per interventi idraulici strutturali con potenzialità di valorizzazione ecologica (art. 4.6)	 Interferenze con infrastrutture viarie di progetto
 Direzioni di collegamento ecologico (art. 3.5)	
 Area di potenziamento della rete ecologica (art. 3.5)	
 Varchi ecologici (art. 3.5)	
Progetto di tutela, recupero e valorizzazione delle aste fluviali (art. 4.7)	Elementi per le politiche attive del territorio rurale di pianura
 Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto - Valle Santa	 Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico (di pianura) (art. 11.8)
 Fiume Reno e Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta	
 Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice	
 Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio	
 Torrente Sillaro nel tratto del comune di Castel S.Pietro	
 Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola	
 Torrente Sellustra	
 Torrente Samoggia	
	Elementi di base
	 Sistema insediativo (Tit. 9 e 10)
	 Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7)
	 Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Cispadana (art. 12.12)
	 Confini provinciali
	 Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004
	 Fiumi principali extraprovinciali
	 Strade PTCP (art. 12.12)
	 Autostrade
	 Tangenziale
	 "Grande rete" della viabilità di interesse nazionale/regionale
	 Rete di base di interesse regionale
	 Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale
	 Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale
	 Principale viabilità urbana di penetrazione, scorrimento e distribuzione
	 Viabilità locale

Articoli del PTCP della Tav 1 presenti nel Sito:

- Art. 3.5 , 3.6 zone umide
- Art. 3.7 SIC e ZPS
- Art. 4.2 reticolo idrografico principale
- Art. 4.3 fasce di tutela fluviale
- Art. 4.6 aree per la realizzazione di interventi idraulici

Articoli del PTCP della Tav 2 A presenti nel Sito:

- Art. 5.2 aree sottoposte a particolare tutela
- Art. 5.3 Norme per la tutela delle aree di cui all'articolo 5.2

Articoli del PTCP della Tav 2 B presenti nel Sito:

- Art. 5.2 aree sottoposte a particolare tutela
- Art. 5.3 Norme per la tutela delle aree di cui all'articolo 5.2

Articoli del PTCP della Tav 3 presenti nel Sito:

- Art. 3.1 unità di paesaggio poligonale
- Art. 3.5 nodi della rete ecologica
- Art. 4.2 reticolo idrografico principale
- Art. 4.3 fasce di tutela fluviale
- Art. 4.6 aree per la realizzazione di interventi idraulici

Articoli del PTCP della Tav 4A presenti nel Sito: -Art.
4.2 reticolo idrografico principale

Articoli del PTCP della Tav 4B presenti nel Sito:
-Art. 3.5 nodi della rete ecologica
-Art. 4.6 aree per la realizzazione di interventi idraulici

Articoli del PTCP della Tav 5 presenti nel Sito: -Art.
3.5 nodi ecologici complessi
-Art. 4.6 aree per la realizzazione di interventi idraulici

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Bologna approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 dell' 30/03/04 Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009 , Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011 . E' in corso di elaborazione la "Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP 2013".	
Articolo	Testo
PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE	

<p>3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi</p>	<p>1.(D) Definizione. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.</p> <p>2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione dei paesaggi, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.</p> <p>3.(I) Finalità e obiettivi. Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di "pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio"; • in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali <ol style="list-style-type: none"> a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8; b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11. c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli
---	---

	<p>insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ; • costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità. <p>4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:</p> <p>Sistema di pianura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pianura delle bonifiche 2. Pianura persicetana 3. Pianura centrale 4. Pianura orientale 5. Pianura della conurbazione bolognese 6. Pianura imolese <p>Sistema collinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Collina bolognese 8. Collina imolese <p>7.(I) UdP n.2 – Pianura persicetana</p> <p>Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la vocazione agricola con potenzialità di qualità paesaggistica che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio e valorizzarla ai fini dello sviluppo socio-economico sostenibile; - Valorizzare ed evidenziare la struttura organizzativa storica del territorio data dal permanere della maglia della centuriazione romana, come pure le testimonianze degli assetti storico-culturali delle epoche successive sia rurali che insediativi. <p>Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista dell'offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio; - Attuare una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio; - La tutela dei manufatti agricoli tradizionali andrà perseguita con particolare attenzione alle aree ove questi mantengono una netta prevalenza sull'edificato sparso; in tali, aree appositamente individuate dai PSC, i RUE detteranno norme specifiche affinché i nuovi edifici mantengano una stretta coerenza con l'assetto insediativo sparso storicizzato.
<p>3.3 - Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti</p>	<p>1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.</p> <p>2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che</p>

prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.

3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

4.(D) Sono strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo punto:

- il "Piano programmatico per la conservazione e il miglioramento degli spazi naturali nella provincia di Bologna", approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.103 del 31/10/2000. - Il "Piano di Azione – Linee per la gestione dei pSIC del territorio provinciale" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.109 del 1/10/2002 e dei successivi aggiornamenti;
- I Piani Territoriali dei Parchi di cui all'art. 2.1 delle presenti norme; - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui all'art. 3.1 delle presenti norme.

<p>Art. 3.4 - Le reti ecologiche</p>	<p>1.(l) Finalità e obiettivi. Il PTCP nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;</p> <p>b) Promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;</p> <p>c) Promuovere nel territorio collinare e montano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o seminaturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;</p> <p>d) Rafforzare l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;</p> <p>e) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;</p> <p>f) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le</p>
---	--

infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 12.11;

g) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economicoprodotivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;

h) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;

i) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;

j) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi condivisi; k) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio e della percezione del paesaggio; l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.

2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

<p>3.5 - La rete ecologica di livello provinciale</p>	<p>1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.</p> <p>2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.</p> <p>3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della</p>
--	--

Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.

4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere

realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.11, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.

12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.

13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.

15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche

dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività

produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al

precedente punto 16,

- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,

- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di

raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

<p>Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale</p>	<p>1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.</p> <p>2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:</p> <p>a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non</p>
--	--

	<p>diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.</p> <p>.....</p> <p>3.(D) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della rete ecologica, in coerenza con: - le finalità e le disposizioni di cui agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche, esistenti o potenziali, di ciascuna tipologia di elemento funzionale ai fini della realizzazione e mantenimento della rete ecologica; - le Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Relazione; nonché nel rispetto delle altre disposizioni del presente piano per le medesime parti di territorio. <p>4.(I) In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Il PSC, per determinate zone, può demandare al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dagli elementi funzionali della rete ecologica.</p> <p>5.(I) Il RUE, ovvero un eventuale specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone come specificato nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.</p>
--	--

<p>Art. 3.7 - La rete Natura 2000 (versione proposta per la “Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP 2013”)</p>	<p>1.(l) Definizione e individuazione - Con “Rete Natura 2000” viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.</p> <p>La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (v.) individuati a sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (v.) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (v.) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE).</p> <p>Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d’interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali sia exrta-urbani che urbani.</p> <p>Il PTCP riporta in tav. 1 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano e dai suoi successivi</p>
--	--

aggiornamenti.

2.(I) **Obiettivi e strumenti attuativi** - Nelle zone di cui al primo punto occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno *stato di conservazione soddisfacente* degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Gli strumenti attuativi contenenti le norme ai quali bisogna attenersi per la tutela e gestione dei siti della Rete Natura 2000 sono i seguenti:

- *Misure di Conservazione* ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2004, che si articolano a loro volta in:

Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna;

Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito della Rete Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti;

- *Piani di Gestione*, nei siti ove questi sono ritenuti necessari o opportuni;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191/2007 - Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004.*

3.(D) L'Ente titolare della gestione dei siti Rete Natura 2000 provvederà a tenere aggiornati gli strumenti attuativi di propria competenza, anche a fronte di successive variazioni nella individuazione dei siti stessi, nonché a coordinare le azioni opportune conseguenti.

4.(D) Relativamente ai siti della Rete Natura 2000, la Provincia provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione, ad aggiornare la relativa disciplina nel rispetto delle direttive europee e delle norme statali e regionali vigenti, ed in coerenza con le disposizioni contenute negli strumenti attuativi di cui al punto 2, nonché con la disciplina concernente le reti ecologiche di cui al presente Titolo 3.

5.(D) Nel caso in cui il sito della Rete Natura 2000 sia coincidente con un Parco regionale, il Piano Territoriale del Parco provvederà a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei riferimenti normativi sopra indicati.

6.(D) **Norme di tutela relative ai siti della Rete Natura 2000** - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e dal relativo decreto di recepimento DPR n.357/97, come successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, i Comuni nel cui territorio ricade un sito della Rete Natura 2000, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, in particolare del PSC, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del sito Rete Natura 2000, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione di cui al secondo punto, e a tal fine devono provvedere ad effettuare una Valutazione dell'Incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo, ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Allegato B).

Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7.(D) Nel caso che un sito Rete Natura 2000 interessi più Comuni

	<p>dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della corretta pianificazione e gestione del sito. 8.(D) Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del DPR n.357/97 modificato dal D.P.R. 120/2003, qualsiasi Piano generale o di settore, Progetto o Intervento, ad eccezione di quelli definiti dagli strumenti attuativi di cui al punto 2, deve essere oggetto di una Valutazione di Incidenza, al fine di valutare preventivamente le interferenze di questi con gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, secondo le disposizioni legislative statali e le modalità individuate dalla Direttiva regionale n. 1191/2007 e successive modifiche e integrazioni. Le autorità competenti a svolgere la Valutazione di Incidenza sono definite dalla L. R. 7/2004 (Art. 5-7) e dalla L.R. 24/2011. 9.(l) I Comuni, le Associazioni e Unioni di Comuni e le Comunità Montane provvedono a promuovere le necessarie forme di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate, ed a collaborare nell'attuazione delle Misure di Conservazione e delle Azioni previste nei Piani di Gestione per quanto di propria competenza..</p>
<p>TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA</p>	

<p>Art. 4.1 - Finalità e obiettivi del Piano</p>	<p>1.(I) Il PTCP individua e tutela la rete idrografica del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili; - la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche. <p>2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici: - la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle le casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica; - il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come elementi paesaggistici, e dell'insieme della rete idrografica e relative aree di tutela e di pertinenza come componente fondamentale delle unità paesaggistiche del territorio provinciale; - il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane; - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali; - la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale; - la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la
	<p>rete idrografica.</p> <p>3.(P) Per tali fini il PTCP definisce e disciplina nel presente Titolo i seguenti elementi, tutti graficamente individuati nella tav. 1 salvo il reticolo idrografico minuto:</p> <p>a) il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, e suddiviso in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticolo idrografico principale, - reticolo idrografico secondario, - reticolo idrografico minore, - reticolo idrografico minuto, quest'ultimo non individuato negli elaborati di piano; <p>b) le fasce di tutela fluviale;</p> <p>c) le fasce di pertinenza fluviale;</p> <p>d) le aree ad alta probabilità di inondazione;</p> <p>e) le aree per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.</p>

<p>Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA) (il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)</p>	<p>1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circoscrive tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.</p> <p>Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.</p> <p>2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.</p> <p>La pianificazione comunale o intercomunale, I Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3; - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
---	--

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,

- invasi,

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;

- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:

a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e

impianti esistenti non delocalizzabili;

c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati

dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; - alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine. Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare

eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito: - l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001; - il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente; - lo svolgimento delle attività di campeggio; - il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente; - l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

<p>Art. – 4.3 Fasce di tutela Fluviale (FTF)</p>	<p>1.(P) Definizione e individuazione. Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.</p> <p>Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree \bar{z} iano alt al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri; - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri; - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri; - nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua. <p>Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.</p> <p>Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.</p> <p>Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.</p> <p>1bis (P) All'interno del bacino montano del Torrente Samoggia, nei tratti per i quali l'Autorità di Bacino non ha predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione di quanto consentito dal comma 3 lettera c) dell'art. 4.5, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme dell'articolo 4.5; b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme del presente articolo. <p>2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza</p>
---	---

strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per \bar{z} iano altrimenti da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. Attività agricole e forestali.

(P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E' ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.

(D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia,

materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,

- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili, -

impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo, sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non z iano altrimenti;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di

	<p>provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;</p> <p>d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di</p>
--	--

decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali.

f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003; g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR. Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

7.(P) Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con

	<p>specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e</p>
--	--

coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed incoerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) Nuovi insediamenti in comuni montani minori. Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) Complessi turistici all'aperto. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d); g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:

- non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) **Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee.** Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3 e prevale la disciplina più restrittiva. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché

per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili. I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano..

<p>Art. 4.6 Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali</p>	<p>1.(P) Definizione e individuazione. Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono state definite nel PSAI approvato dall’Autorità di Bacino del Reno e sono distinte in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Aree di intervento” individuate sulla base di un “progetto preliminare”, così come definito dal DPR 21/12 /1999 n.554, degli interventi su esse previsti; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla “Ai”. <p>Sono in ogni caso da considerare “aree d’intervento”, anche quando non specificatamente indicato, le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna; -</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Aree di localizzazione di interventi” aree individuate sulla base di un’attività di verifica preliminare di fattibilità dell’intervento; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla “Li”; - “Aree di potenziale localizzazione di interventi” individuate per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni e/o che
--	---

	<p>potrebbero risultare necessarie nel caso in cui, nella fase di attuazione del piano, la progettazione preliminare degli interventi programmati dovesse dimostrare l'insufficienza o la non idoneità delle relative aree di localizzazione; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Pi;</p> <p>Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP; tuttavia esse sono un contenuto proprio del PSAI e possono essere modificate con la procedura prevista dall'Autorità di bacino senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP.</p> <p>3.(P) Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:</p> <p>a) All'interno delle "aree di intervento", a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali. Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.</p> <p>b) All'interno delle "aree di localizzazione interventi" non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.</p> <p>c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.</p> <p>4.(D) Ove necessario, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino provvede con proprio atto a determinare le norme da applicare alle aree oggetto di interventi strutturali in relazione alle caratteristiche costruttive e gestionali degli stessi ed in coerenza con gli obiettivi del piano.</p> <p>5.(D) Per le "aree di localizzazione degli interventi" i Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche.</p> <p>6.(D) Con riguardo alle "aree di potenziale localizzazione degli interventi" le amministrazioni comunali adeguano i loro strumenti urbanistici con scelte congruenti con l'eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.</p>
<p>Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico</p>	<p>1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propriarete di smaltimento delle acque</p>

<p><i>(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)</i></p>	<p>meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.</p> <p>2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata, decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.</p> <p>3.(D) I consorzi di bonifica, i Comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, e comunque entro un anno dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, devono fornire all'Autorità di Bacino tutti i dati in loro possesso riguardanti le caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione; - idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale; - di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico. <p>I suddetti dati devono essere aggiornati ogni tre anni.</p> <p>4.(P) Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.</p> <p>5.(P) Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte dei corsi d'acqua e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.</p>
<p>Art. 4.10 - Attraversamenti <i>(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 22 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)</i></p>	<p>1.(D) Entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'Autorità idraulica competente provvede a censire gli attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale, secondario e minore, al fine di verificare la loro funzionalità idraulica.</p> <p>2.(D) Entro nove mesi dalla eventuale richiesta dell'Autorità idraulica competente, i soggetti titolari degli attraversamenti presentano alla stessa Autorità tutti i dati in loro possesso necessari per procedere ad una verifica idraulica degli stessi.</p> <p>3.(P) Tutti i nuovi attraversamenti devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" emanata dall'Autorità di Bacino.</p>

Art. 4.11 - Norme di attuazione in materia	1.(D) Le disposizioni di cui agli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici
<p>di assetto della rete idrografica <i>(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 24 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)</i></p>	<p>all'approvazione del PSAI ai sensi del comma 5 dell'art.17 della L 183/1989.</p> <p>2.(D) Le perimetrazioni delle aree interessate dalle disposizioni del presente Titolo sono individuate nella tav. 1 del PTCP in scala 1:25.000. Tuttavia, trattandosi di perimetrazioni elaborate su CTR in scala 1:5.000, le informazioni vettoriali georeferenziate che individuano tali perimetrazioni sono vincolanti anche in caso di rappresentazione su base cartografica CTR in scala 1:5000 o 1:10.000.</p> <p>3.(D) Per il migliore raggiungimento degli obiettivi del presente piano, i Comuni possono proporre all'Autorità di Bacino competente modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti articoli 4.2, 4.5 e 4.6 e dal punto 13 dell'art. 4.3. L'Autorità di bacino può adottare modifiche a tali perimetrazioni senza che ciò comporti la procedura di variante al PTCP. Dopo la definitiva approvazione ed entrata in vigore, tali modifiche sono recepite dalla Provincia con atto dirigenziale e riportate nella versione digitale degli elaborati del PTCP disponibile presso la Provincia. A tal fine la Provincia promuove la sottoscrizione di un protocollo di intesa con le Autorità di bacino per definire le procedure dell'aggiornamento.</p> <p>4.(D) Le proposte di modifiche alle perimetrazioni delle aree normate dai precedenti artt. 4.3 e 4.4 seguono le procedure delle proposte di variante al PTCP. Tuttavia, per le proposte di modifiche alle perimetrazioni di cui all'art. 4.4, purché riguardino fasce di pertinenza ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura e delimitate non sulla base di evidenze morfologiche (terrazzi), è applicabile la procedura di cui al precedente punto 3.</p> <p>5.(D) Nella tav. 1 del PTCP è inoltre evidenziato con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni. Tale individuazione è stata condotta sulla base della C.T.R. a scala 1:5000 e di questa ha il livello di approssimazione; inoltre non è stata condotta per tutti i corsi d'acqua. In tutti i casi in cui le disposizioni normative del presente titolo consentono determinati interventi a condizione che le aree interessate non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni, la sussistenza di questa condizione deve essere verificata con rilievi altimetrici dell'area e sulla base delle elaborazioni idrologiche e idrauliche disponibili presso l'Autorità di bacino.</p>
TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	

<p>Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque</p>	<p>1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:</p> <p>a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.</p> <p>b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme,</p>
	<p>dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.</p> <p>c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.</p> <p>2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:</p> <p>a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.</p> <p>b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.</p>

<p>Art. 5.2 Aree sottoposte a particolare tutela</p>	<p>1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da: - “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell’Art. 28 del PTPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6) - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7) <p>2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in: - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),</p> <ul style="list-style-type: none"> - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4) - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5) <p>3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.</p> <p>Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.</p>
---	---

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all'art. 5.3 punto 2) aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione. - Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3) aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

- Aree di ricarica di tipo C (di cui all'art. 5.3 punto 4) aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5) aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

.....

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.

6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico. All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m; - la zona di rispetto, può essere definita:

- secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;

- secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;

- secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di

	<p>acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.</p> <p>- secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia. Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.</p> <p>Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.</p> <p>7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97.</p> <p>Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).</p>
--	--

<p>Art. 5.3 Norme per la tutela delle Aree di cui all'art. 5.2</p>	<p>1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.</p> <p>Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.</p> <p>2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> · non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici; · non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali; · non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; · non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti; · non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti; · si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7. · l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
---	--

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. · per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

· le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche

disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi; · l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. · per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:

- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi; · l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è

	<p>stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:</p>
--	--

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territoriopedecollinare e di pianura" di tipo D:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di

	<p>tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da</p>
--	---

riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);

- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle “Fasce di Tutela Fluviale” (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all’art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” valgono le seguenti disposizioni: All’interno delle “Aree di ricarica”:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d’uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all’eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l’adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle presenti Norme.

All’interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, “Aree di alimentazione delle sorgenti - certe”:

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d’uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l’implementazione dell’uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l’aspetto quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

· gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA

(v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

· l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
- sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
- l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;

· per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva": le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici; · non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo, - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime

di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi. - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".

8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano individuate effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque

sotterranee,

- sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
- l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti. Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. · per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme; · non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

	<p>c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;</p>
--	---

	<p>d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;</p> <p>e) aree cimiteriali;</p> <p>f) apertura di cave;</p> <p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica; h) gestione dei rifiuti;</p> <p>i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;</p> <p>j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;</p> <p>k) pozzi e condotte disperdenti;</p> <p>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.</p> <p>Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.</p> <p>Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.</p> <p>11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.</p>
<p>Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive (il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)</p>	<p>3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al <u>precedente art. 7.5</u> e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.</p> <p>5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7.il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.</p>

<p>Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi</p>	<p>2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici; - art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente); - art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente); <p>.....</p> <p>Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali,</p>
	<p>presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.</p> <p>Con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono ammesse nelle aree sopra elencate, salvo che negli alvei attivi, la realizzazione e la gestione di stazioni ecologiche di base. Nelle stesse aree possono essere ammesse anche stazioni ecologiche attrezzate, qualora si tratti di opere non diversamente localizzabili e previa analisi ambientale che verifichi che l'intervento non è in contrasto con le specifiche finalità di tutela e di valorizzazione delle aree stesse e che individui le eventuali opere di mitigazione necessarie.</p> <p>Nel sistema provinciale delle aree protette di cui all'art. 3.8 sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni prescritte nel PPGR e nel Piano Territoriale del Parco, impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulose, purchè di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.</p>
<p>Art. 16.1 - Adeguamento dei piani urbanistici comunali</p>	<p>1.(D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/1989, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi a tali prescrizioni entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nel quale il loro territorio ricade.</p> <p>2.(D) Nel medesimo termine di cui al primo punto, sono adottate le varianti specifiche di recepimento delle prescrizioni di cui al presente piano.</p> <p>3.(I) La Provincia, nel quadro del programma di attuazione del PTCP di cui all'art. 15.2, promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del presente piano, in accordo con i Comuni e in particolare attraverso la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata di cui all'art. 15.3.</p>

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 2007-2012, e relativa Valutazione di Incidenza, è stato approvato con D.C.P. n. 101 - I.P. 5916/2007 del 27/12/2007 e nel 06/05/2009 con D.G.P. n.251 sono state approvate le "Modifiche e integrazioni alla Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 20072012 sui siti della Rete Natura 2000.

La porzione di sito ricadente nella Provincia di Bologna risulta all'interno della zona di protezione (Pianificazione Faunistica Provinciale, febbraio 2013):




Figura 12 Ambiti di gestione faunistica venatoria presenti nella porzione della Provincia di Bologna.

2.4.2 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia. 2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore. 3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate. 5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	
<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali. 1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 2. L'Appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.	Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.	Parti contraenti	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno,</p>	
---	--	------------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale; b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione; d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo. <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III. 2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2. 3. Le misure da adottare contempleranno: <ol style="list-style-type: none"> a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento; b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni; c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. <p>Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>contraenti vietarono il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato</p>	

			l;	
--	--	--	----	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenz a temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------

		<p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:</p> <p>a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p>	

			Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:	
--	--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	------------------

		<p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i> Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>: a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di</p>	
--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
ATTI COMUNITARI				

Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE	Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la	Stati membri	Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
--	---	--------------	--	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.			

Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 "Habitat"	Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato	Stati membri	<p>Articolo 3Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01	"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro	Stati membri	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	------------------

del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)	commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES		<p>d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento. 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
Direttiva 2004/35/Ce Del	Responsabilità ambientale in materia di	Stati membri	<p>Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004	prevenzione e riparazione del danno ambientale		<p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p>	

			a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con	
--	--	--	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				

<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Province</p>	<p>Art.1 5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative) Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>
--	--	------------------------------	--	---

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

		<p>della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori) 7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero..... 10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Art.19 (controllo della fauna selvatica) Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE) Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge. 2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini. 3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere</p>	<p>Ogni anno</p>
--	--	--	------------------

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	

DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 23.10.97)	"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Regioni	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione</i> delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p>	entro il termine massimo di sei anni, dalla definizion e, da parte della
Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 9.2.99)	Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)		<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
-----------	-------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

<p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 30.5.03)</p>	<p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>		<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000»</i>, da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p>	<p>Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>entro sei mesi dalla loro designazione</p>
<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)</p>			

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p>	

			<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee</p>	
--	--	--	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	<p>Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS))</p> <p>1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto</p>	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ATTI REGIONALI				

Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 -	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure	
---	--	----------	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
(Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997		di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	

Deliberazione e D.G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate; <p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano"). della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei</p>	
---	---	-------------------------	---	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso. Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	

Deliberazione e D.G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Deliberazione e D.G.R. n. 1491 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)	Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC E ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"	Enti preposti	<p><i>Approva il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell'Emilia-Romagna ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia-Romagna.</i></p> <p><i>Approva le "Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell'EmiliaRomagna".</i></p> <p>Stabilisce che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee.</p> <p>Stabilisce che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.</p> <p>Approva le "Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell'Emilia-Romagna".</p> <p>Stabilisce che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<i>Gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1224/08</i>	

<p>Deliberazione e D.G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)</p>	<p>"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (zps). misure di conservazione gestione zps, ai sensi dirett. 79/409/cee, 92/43/cee e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07.</p>	<p>Enti preposti</p>	<p><i>La deliberazione 1224/2008 è sostituita integralmente dalla DGR n. 1419/2013,, tranne che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta liberazione regionale</i></p> <p><i>La DGR 1419/2013 approva le "Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell'Emilia-Romagna", che qualora pi restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti.</i> <i>Le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000</i></p> <p>ALLEGATO 2. PRESCRIZIONI COGENTI DA APPLICARSI A TUTTI I SITI NATURA 2000: <i>In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE). Le attività vietate sono definite in riferimento a:</i> <i>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</i> <i>Attività turistico-ricreativa</i></p> <p><i>Attività agricola</i> <i>Attività selvicolturale</i></p> <p><i>Attività venatoria e gestione faunistica</i></p> <p><i>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</i></p> <p><i>Attività estrattiva</i></p>	<p>Entro 1 anno la RER provveder all'individuazione ed alla definizione e della cartografia puntuale degli elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale.</p> <p>entro 2 anni dalla data di approvazione del presente atto,</p>
--	--	----------------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	------------------

			<p><i>Altre attivit OBBLIGHI VALIDI PER TUTTI I SITI NATURA 2000</i></p> <p><i>PRESCRIZIONI COGENTI RELATIVE AI SITI NATURA 2000 CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI CONDIZIONI AMBIENTALI OMOGENEE</i></p> <p><i>SIC di crinale e tutte le ZPS</i></p> <p><i>SIC di pianura e costieri e tutte le ZPS</i></p> <p><i>ALLEGATO 4</i></p> <p><i>AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE PRIORITARIAMENTE PER PREVENIRE IL DEGRADO DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DI SPECIE, NONCH LA PERTURBAZIONE DELLE SPECIE TUTELE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL MANTENIMENTO IN UN SODDISFACENTE STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ZPS E DEI SIC DELL'EMILIA-ROMAGNA</i></p>	<p>provveder alla definizione e della regolamentazione delle materie e della attivit indicate nell'Allegato 3</p>
<p>Legge 6/2005</p>	<p>Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna</p>	<p>Regioni</p>	<p>Art. 1</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emilianoromagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.</p> <p>3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:</p> <p>a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;</p> <p>b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;</p> <p>c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;</p> <p>d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.</p> <p>Art. 2 2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette: a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE; b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge; c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.</p> <p>Art. 4 1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge: a) le specie alloctone; b) le specie oggetto di allevamento produttivo; c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.....</p> <p>4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.</p>	
Legge regionale 24/2011	Riorganizzazione di sistema regionale delle aree protette e dei siri della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello stirane del piacentiano	Regioni / Enti Pubblici	<p>Art. 1 1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette..... e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini; f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa; g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero; h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.</p> <p>Art. 3 1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue: a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale; b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale; c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale; d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare: a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro; b) la gestione delle Riserve naturali regionali; c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi; d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</p>	

Legge Regionale 15/2006	Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna	Tutti gli Enti pubblici e regioni	<p>Art. 1</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emilianoromagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.</p> <p>3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:</p> <p>a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;</p> <p>b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;</p> <p>c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere</p>	
-------------------------	---	-----------------------------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
-----------	----------------------	----------------	----------------------	------------------

		<p>temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;</p> <p>d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.</p> <p>Art 2.</p> <p>1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:</p> <p>a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;</p> <p>b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;</p> <p>c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:</p> <p>a) le specie alloctone;</p> <p>b) le specie oggetto di allevamento produttivo;</p> <p>c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.</p> <p>Art. 5</p> <p>1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").</p>	
--	--	--	--

2.4.3 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Il sito è caratterizzato dalla presenza di attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat:

- isolamento delle popolazioni e degli habitat a causa di barriere infrastrutturali circostanti che limitano lo spostamento delle specie;
- ampliamento delle aree urbanizzate e delle aree produttive e sprawl insediativo nei territori circostanti esterni al sito;
- disturbo antropico diretto connesso alla presenza di persone (visitatori, curiosi, turisti, birdwatcher, fotografi naturalisti, cercatori di funghi, ciclisti, persone con cani, pescatori);
- variazioni improvvise e consistenti del livello dell'acqua per esigenze idrauliche nella cassa di espansione,
- presenza di specie alloctone naturalizzate (quali *Procambarus clarkii*, *Trachemys scripta*, *Myocastor coypus*) in grado di esercitare competizione e disturbo diretto ed indiretto con le biocenosi autoctone.

3 STATO DI CONSERVAZIONE

3.1 ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofita azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofita riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofitiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i> , <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.

3260	Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure	Questo habitat include i corsi d'acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce (<i>Ranunculion fluitantis</i>) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie dell'acqua (<i>Callitricho-Batrachion</i>). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a <i>Butomus umbellatus</i> ; è importante tenere conto di tale aspetto nell'individuazione dell'habitat. La disponibilità di luce è un fattore critico
------	--	--

		e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell'acqua è limitata dal trasporto torbido. Molto raro in tutta la pianura emiliano-romagnola.
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>PaspaloAgrostidion</i>	<p>Vegetazione igro-nitrofila presente lungo i corsi d'acqua mediterranei a flusso stagionalmente variabile e interruzioni estive (regime torrentizio), su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. Si tratta di una sorta di prateria perenne densa, oligospecifica, dominata dalla graminacea rizomatosa prostrata <i>Paspalum distichum</i>, accompagnata in subordine da <i>Cynodon dactylon</i> e <i>Polypogon viridis</i>, con poche altre entità sporadiche. Colonizza i depositi detritici fluviali a granulometria fine (argilloso-limosa), sommersi durante parte dell'anno, emergenti e disseccantisi in estate, ricchi di materiale organico proveniente da acque eutrofiche.</p> <p>Dal punto di vista vegetazionale, l'habitat non si differenzia dal 3280, da cui è distinto solo per le caratteristiche del regime idrologico. L'interruzione del flusso idrico e il perdurare della stagione secca generano, infatti, un avvicendamento delle comunità del <i>Paspalo-Agrostidion</i> indicate per il 3280, con altre della <i>Potametea</i> che colonizzano le pozze d'acqua residue.</p> <p>SPECIE CARATTERISTICHE <i>Paspalum distichum</i>, <i>Lotus tenuis</i>, <i>Elymus repens</i>, <i>Ranunculus repens</i>, <i>Rumex</i> sp. pl., <i>Bidens frondosa</i>, <i>Cynodon dactylon</i>, <i>Cyperus fuscus</i>, <i>Salix</i> sp. pl., <i>Populus alba</i>, <i>P. nigra</i>. (nelle pozze): <i>Potamogeton natans</i>, <i>P. nodosus</i>, <i>P. pectinatus</i>, <i>Veronica anagallis-aquatica</i>.</p> <p>Le cenosi di questo habitat rientrano nell'alleanza <i>Paspalo-Agrostion verticillati</i> Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, sinonimo del <i>PaspaloPolypogonion viridis</i> Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. (art. 45), (ordine <i>Paspalo-Heleochoetalia</i> Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, classe <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> Tüxen 1937).</p> <p>L'habitat nel pSIC è in contatto catenale con altri habitat identificati nella Cassa di espansione, rappresentanti la vegetazione igrofila di acque correnti (3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>") e quella di acque ferme (3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>"). Si sottolinea, ad ogni modo, che sia l'habitat 3260 che il 3290 risultano nel sito non rispondenti a pertinenze di acque correnti, diversamente a quanto indicato nel Manuale e nel nome stesso (Biondi & Zivkovic, 2010; Zivkovic & Biondi, 2010).</p>

6430	Praterie di megaforbie eutrofiche	<p>Comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e nitrofile, che si sviluppano al margine dei corsi d'acqua e dei boschi igrofile e ripariali, dal piano basale a quello alpino. Il sottotipo identificato dal codice CORINE 37.7 è costituito dalle comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, che formano frange o mosaici negli ambiti golenali del Po e del Reno, e attorno ai bacini permanentemente inondati di molte zone umide.</p> <p>Le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini Convolvuletalia sepium Tx. ex Mucina 1993 (Calystegetalia sepium) con l'alleanza Convolvulion sepium Tx. ex Oberdorfer 1957 (Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950) e Galio aparinesAlliarietalia petiolatae Goers e Mueller 1969 (Glechometalia hederaceae) con le alleanze Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967, Galio-Alliarion petiolatae Oberd. et Lohmeyer in Oberd. et ali 1967, Conio maculati-Sambucion ebuli (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et ali 1991) Riv.-Mart. et ali 2002 (= Sambucion ebuli) (classe GalioUrticetea Passarge ex Kopecky 1969).</p> <p>In linea di massima questi consorzi igro-nitrofile possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di orlo boschivo. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali quercu-carpineti, aceri-frassineti e saliceti.</p> <p>I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio; le tipologie di questo habitat sono sovente invase e dominate da neofite colinizzatrici.</p>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0</p>

Avifauna

Specie di cui all'Allegato I Direttiva Uccelli.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Habitat riproduttivo: paludi d'acqua dolce con canneti e abbondante vegetazione di cinta; arbustiva ed arborea; Riproduzione: maggio luglio; Alimentazione: vegetali acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante (raro), svernante, migratore

<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibii, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Chlidonias hybridus/a</i>	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibii; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmitetum</i> , <i>Typhetum</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibii e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi,

		con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti erbosi con alberi e arbusti sparsi (coltivazioni estensive di bonifica, campagne coltivate con filari di alberi, incolti, zone umide; Alimentazione: soprattutto Passeriformi e altri piccoli uccelli, in minor misura micro mammiferi e insetti; Fenologia: migratore, svernante

<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	Frequenta per la riproduzione zone con prati permanenti e colture, ricche di ortotteri e piccoli vertebrati, con siepi e filari alberati in cui nidificano Gazza e Cornacchia grigia. In Emilia-Romagna la nidificazione avviene esclusivamente in nidi di corvidi, soprattutto di Gazza, abbandonati e raramente in cavità di alberi. Nidifica in Emilia Romagna in ambienti compresi tra il livello del mare e 100 m di altitudine; durante le migrazioni segnalato in sosta in ambienti collinari fino a 600 metri di altitudine. L'alimentazione è costituita prevalentemente da grossi Insetti, come Ortotteri, Coleotteri, libellule e termiti, con l'aggiunta di vari piccoli vertebrati durante la stagione riproduttiva. Nidifica in ambienti rurali aperti con presenza di attività umane (coltivazione intensiva, canali irrigui, filari alberati) utilizzando i nidi abbandonati di altre specie, soprattutto corvidi. La deposizione avviene fra l'ultima decade di aprile e metà giugno. Le uova, 3-4 (2-6), sono di color marrone-camoscio, molto punteggiate di marrone scuro. Periodo di incubazione di 22-23 giorni. La longevità massima registrata risulta di 13 anni e 3 mesi.
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggioluglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore

Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
------------------	---------------	---------------------

<i>Lycaena dispar</i>	-	<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana.</p> <p>Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i>. Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i>, <i>Pulicaria dysenterica</i>, <i>Eupatorium cannabinum</i>, <i>Cirsium arvense</i>.</p>
-----------------------	---	---

3.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI

3.2.1 Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari. Quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

3.3 VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE

Nei capitoli 2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito, 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e 2.4.3 Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei

livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopracitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

3.4 VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2013.

Habitat

Tabella 8: valutazione dello stato di conservazione.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Valutazione globale
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition	B
3260	Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure	C
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>PaspaloAgrostidion</i>	C
6430	Praterie di megaforie eutrofiche	B
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	C

Avifauna

Tabella 9: valutazione dello stato di conservazione e note sulla fenologia delle specie di interesse comunitario. N.B. non compare l'averla maggiore (*Lanius excubitor*) in quanto non ritenuta presente nel sito.

Nome scientifico	Stato di conservazione
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C
<i>Acrocephalus palustris</i>	B
<i>Actitis hypoleucos</i>	C
<i>Alauda arvensis</i>	C
<i>Alcedo atthis</i>	C migratore ma non nidificante
<i>Anas clypeata</i>	C
<i>Anas crecca</i>	B
<i>Anas strepera</i>	C
<i>Anas platyrhynchos</i>	C
<i>Anasquerquedula</i>	B
<i>Anser anser</i>	C
<i>Anthus pratensis</i>	B

<i>Apus apus</i>	C
<i>Ardea cinerea</i>	B
<i>Ardea purpurea</i>	C
<i>Aythya ferina</i>	D
<i>Aythya nyroca</i>	D
<i>Buteo buteo</i>	B
<i>Calidris minuta</i>	C
<i>Carduelis carduelis</i>	C
<i>Egretta alba</i>	B
<i>Cettia cetti</i>	B
<i>Charadrius dubius</i>	C
<i>Chlidonias hybrida (C. hybridus)</i>	D
<i>Chloris chloris</i>	D
<i>Circus aeruginosus</i>	B presente tutto l'anno ma non nidificante
<i>Circus cyaneus</i>	B svernante e migratore regolare
<i>Cisticola juncidis</i>	B
<i>Columba palumbus</i>	C
<i>Corvus cornix</i>	C
<i>Coturnix coturnix</i>	C
<i>Cuculus canorus</i>	B
<i>Dendrocopos major</i>	C
<i>Egretta garzetta</i>	B
<i>Emberiza calandra</i>	B
<i>Emberiza schoeniclus</i>	B
<i>Erithacus rubecula</i>	B
<i>Falco columbarius</i>	B svernante e migratore regolare
<i>Falco tinnunculus</i>	B
<i>Falco vespertinus</i>	C migratore raro ma regolare
<i>Fringilla coelebs</i>	C
<i>Fringilla montifringilla</i>	D
<i>Fulica atra</i>	C
<i>Gallinago gallinago</i>	B
<i>Gallinula chloropus</i>	B
<i>Garrulus glandarius</i>	C
<i>Himantopus himantopus</i>	C migratore e nidificante irregolare
<i>Hirundo rustica</i>	C
<i>Larus michaellis</i>	C
<i>Larus ridibundus</i>	C

<i>Merops apiaster</i>	C
<i>Motacilla alba</i>	B
<i>Motacilla cinerea</i>	C
<i>Motacilla flava</i>	B
<i>Muscicapa striata</i>	C
<i>Nycticorax nycticorax</i>	B migratore ed estivante
<i>Parus major</i>	C
<i>Passer italiae</i>	C
<i>Passer montanus</i>	C
<i>Phalacrocorax carbo</i>	C
<i>Phoenicurus ochruros</i>	C
<i>Pica pica</i>	C
<i>Picus viridis</i>	C
<i>Podiceps cristatus</i>	C
<i>Podiceps nigricollis</i>	C
<i>Riparia riparia</i>	C
<i>Saxicola rubetra</i>	C
<i>Saxicola torquatus</i>	B
<i>Sterna hirundo</i>	D
<i>Streptopelia decaocto</i>	C
<i>Streptopelia turtur</i>	C
<i>Sturnus vulgaris</i>	C
<i>Sylvia atricapilla</i>	C
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	B
<i>Tringa glareola</i>	B
<i>Tringa nebularia</i>	B
<i>Tringa ochropus</i>	B
<i>Tringa totanus</i>	C
<i>Troglodytes troglodytes</i>	C
<i>Turdus merula</i>	C
<i>Upupa epops</i>	C
<i>Vanellus vanellus</i>	C

Erpetofauna

Tabella 10: valutazione dello stato di conservazione.

Nome	Valutazione Globale
<i>Emys orbicularis</i>	B

Invertebrati

Tabella 11: valutazione dello stato di conservazione.

Nome	Valutazione Globale
<i>Lycaena dispar</i>	B

4 MINACCE

Sono state analizzate le minacce elencate nella tabella sottostante.

Minaccia	Categoria di minaccia UICN
pressione venatoria; bracconaggio;	2300 caccia 2431 bracconaggio
gestione idraulica; manutenzione dei canali durante il periodo riproduttivo;	8000 bonifiche, prosciugamenti, discariche e modifiche in genere delle condizioni idrauliche da parte dell'uomo (generico) 8900 altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte dall'uomo
inquinamento ed altre attività umane	7551 interventi in alveo e gestione delle sponde dei corpi idrici superficiali 7003 accumulo di sostanze tossiche di origine civile e industriale 7010 inquinamento dell'acqua 7015 riduzione qualità acqua nelle zone umide
presenza di specie animali esotiche naturalizzate;	9660 antagonismo dovuto all'introduzione di specie (animali) 2430 intrappolamento, avvelenamento, caccia/pesca di frodo
utilizzo di esche avvelenate per il controllo illegale di predatori;	5110 elettrodotti - linee elettriche MT e AT pericolose per i volatili
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli); presenza di strade;	5020 strade e autostrade 4090 altri tipi di insediamenti (aree urbane, insediamenti umani) 5000 reti di comunicazione
realizzazione di nuova viabilità e di nuovi insediamenti; attività agricola attività forestale attività di pesca; gestione delle superfici incolte	1000 coltivazione 1600 gestione forestale 2151 eccessivo prelievo ittico 7581 gestione vegetazione palustre sfavorevole in periodo riproduttivo

Come evidenziato nel quadro conoscitivo la qualità delle acque, nelle varie forme declinabili dalle categorie di minacce, è risultato una minaccia comune a tutti i siti della pianura della provincia di Bologna, ma anche comune a numerosi habitat e specie.

Che la minaccia sia comune a tutti i siti può essere intuibile in quanto i siti rientrano quasi tutti nel medesimo bacino idrografico, e che lo sia di conseguenza per gli habitat le specie direttamente legate all'acqua, quindi habitat di zone umide, specie di pesci, anfibi, rettili come la testuggine palustre e gli uccelli acquatici.

Le minacce riferibili alla qualità dell'acqua secondo le categorie IUCN sono 7003, accumulo di sostanze tossiche di origine civile e industriale; 7010, inquinamento dell'acqua; 7015, riduzione qualità acqua nelle zone umide.

Relativamente alle minaccia codificata 7003 vale la pena citare la possibilità di inquinamento da interferenti endocrini, sebbene i primi studi diano alcune indicazioni di questa tipologia di inquinamento nel Po, anche il Bacino del Reno per popolosità in rapporto alla dimensione potrebbe essere soggetto a questo tipo di inquinamento. Tuttavia allo stato attuale stante lo stato delle conoscenze l'inquinamento da interferenti endocrini non è ancora individuabile come minaccia.

Avifauna, erpetofauna, ittiofauna, invertebrati

Minacce "7581 gestione vegetazione palustre sfavorevole in periodo riproduttivo" e "7551 interventi in alveo e gestione delle sponde dei corpi idrici superficiali"; 9660 antagonismo dovuto all'introduzione di specie (animali); 8000 bonifiche, prosciugamenti, discariche e modifiche in genere delle condizioni idrauliche da parte dell'uomo (generico); 7010

Inquinamento dell'acqua; 7015 riduzione qualità acqua nelle zone umide; 1004 trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo; 1662 riduzione alberi maturi e ceppaie 1661 riduzione alberi con cavità

Le minacce sopra elencate sono state analizzate ed hanno condotto alla elaborazione delle Misure specifiche.

5 OBIETTIVI

L'obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

A tale scopo è utile riportate alcune definizioni della Direttiva habitat Art. 1, relative ai concetti di "conservazione" e "soddisfacente".

a) *“Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).*

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2. Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando — la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, — la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e — lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).*

i) *Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;*

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

— i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

— l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”

In riferimento agli habitat e alle specie di interesse comunitario significativi per il sito¹ e al loro stato di conservazione sono stati definiti 7 **obiettivi generali**, per ognuno dei quali vengono definiti quelli specifici:

- 1 Migliorare la qualità e incrementare la quantità delle risorse idriche
- 2 Controllare gli impatti negativi diretti e indiretti delle specie aliene su habitat e specie di interesse comunitario
- 3 Assicurare una gestione ottimale per habitat e specie di interesse comunitario dei livelli dell'acqua e della vegetazione nelle zone umide con gestione faunistico-venatoria e/o idraulico-produttiva
- 4 Controllare gli impatti negativi diretti e indiretti su specie e habitat di interesse comunitario da parte delle attività agricole e degli interventi su fabbricati e strade

¹ Sono non significativi per il sito tutti gli habitat indicati con la lettera D (= presenza non significativa) nella colonna "rappresentatività" e tutte le specie indicate con la lettera D (= popolazione non significativa) nella colonna "popolazione" del Formulario standard.

- 5 Controllare gli impatti negativi diretti e indiretti delle attività venatoria e di gestione faunistica su specie e habitat di interesse comunitario e sui migratori
- 6 Conservare e migliorare le funzionalità dei corridoi ecologici per le specie di interesse comunitario e migratrici
- 7 Controllare gli impatti negativi diretti e indiretti delle attività di fruizione su specie e habitat di interesse comunitario

1 - MIGLIORARE LA QUALITÀ E INCREMENTARE LA QUANTITÀ DELLE RISORSE IDRICHE

E' un obiettivo di fondamentale importanza per la sopravvivenza di habitat e specie dipendenti dalle zone umide con acque lotiche e lentiche. E' anche un obiettivo impossibile da perseguire operando solo all'interno dei siti della rete Natura 2000. Occorre quindi considerare l'intero territorio. La qualità dell'acqua dipende complessivamente dalla quantità che, a sua volta, è determinata dalle modalità di gestione delle acque meteoriche e della rete idrologica superficiale e soprattutto dai consumi in continuo aumento per le attività civili e produttive.

Possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- miglioramento della qualità dell'acqua e incremento della sua disponibilità in periodo estivo nei corsi d'acqua di tutta la provincia e nelle zone umide lentiche di pianura;
- controllo e riduzione degli agenti inquinanti, soprattutto dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione, nonché il trattamento/depurazione delle acque reflue dei bacini di itticultura intensiva e semintensiva esistenti.

2 - CONTROLLARE GLI IMPATTI NEGATIVI DIRETTI E INDIRETTI DELLE SPECIE ALIENE SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Il numero di specie esotiche naturalizzate che hanno impatti negativi su specie e biocenosi è in aumento. Attualmente quelle più problematiche sono la Nutria e il Gambero della Louisiana. Per controllare gli impatti negativi diretti e indiretti delle specie aliene su habitat e specie di interesse comunitario possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat;
- vietare e controllare attivamente la diffusione di specie animali e vegetali alloctone;
- promuovere il controllo continuativo della Nutria esclusivamente mediante trappole a doppia apertura o a tunnel, senza l'uso di esche quindi, promuovere l'attività di chiusura delle tane ipogee di Nutria non appena individuate nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali;
- elaborare piani per organizzare battute con sparo sia in aree protette sia in aree con caccia solo in occasione di periodi con ghiaccio e neve, quando le nutrie sono più vulnerabili;
- promuovere la sperimentazione e l'attuazione di metodi sperimentali per il controllo del Gambero della Louisiana.

3 - ASSICURARE UNA GESTIONE OTTIMALE PER HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO DEI LIVELLI DELL'ACQUA E DELLA VEGETAZIONE NELLE ZONE UMIDE CON GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA E/O IDRAULICOPRODUTTIVA

Per assicurare una gestione ottimale per habitat e specie di interesse comunitario dei livelli dell'acqua e della vegetazione nelle zone umide con gestione faunistico-venatoria e/o idraulico-produttiva possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- assicurare premi adeguati ed erogati con puntualità alle aziende agricole che hanno applicato e che intendono applicare misure agroambientali per la conservazione e/o il ripristino di zone umide,
- promuovere e incentivare il ripristino di zone umide e la loro gestione in funzione della tutela e dell'incremento di specie e habitat di interesse comunitario,
- regolamentare in modo il più possibile dettagliato e puntuale la gestione e gli interventi sui corpi idrici e le loro pertinenze,
- regolamentare in modo il più possibile dettagliato e puntuale la gestione dei livelli dell'acqua e della vegetazione e gli interventi straordinari di manutenzione nelle zone umide create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche,
- regolamentare la gestione dei livelli dell'acqua e della vegetazione nelle zone umide con finalità idrauliche e produttive compatibilmente con il rispetto di queste ultime, incentivare modalità di gestione specifiche rispetto alle Disposizioni regionali nelle superfici su cui sono state applicate misure agroambientali (azioni 9 e 10/F1),
- realizzare interventi per ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone umide realizzate attraverso l'applicazione di misure agroambientali in cui un'elevata presenza di idrofite è utile,
- promuovere lo svolgimento di corsi per la gestione, l'identificazione sul campo e il censimento degli uccelli acquatici rivolti a cacciatori di uccelli acquatici al fine di migliorare la gestione delle zone umide utilizzate per la caccia, ridurre i rischi di abbattimenti accidentali di specie protette e incrementare il numero di rilevatori per i censimenti di uccelli acquatici.

4 - CONTROLLARE GLI IMPATTI NEGATIVI DIRETTI E INDIRETTI SU SPECIE E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DA PARTE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DEGLI INTERVENTI SU FABBRICATI E STRADE

Per controllare gli impatti negativi diretti e indiretti su specie e habitat di interesse comunitario da parte delle attività agricole e degli interventi su fabbricati e strade possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- conservazione e incentivazione per il ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali prati, stagni, maceri, laghetti, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, alberi isolati, canneti, piantate, boschetti e formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea,
- promozione e attuazione delle misure di protezione degli accessi a cavità ipogee, sottotetti e cantine di edifici, cavità in ruderi ed altri manufatti, nonché installare cavità in cui i Chiroterri possono trovare un sito per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento,
- promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed accordi con proprietari e gestori di edifici che ospitano Chiroterri
- promozione di accordi con i Comuni perché venga controllata l'illuminazione artificiale,
- regolamentazione delle attività e degli interventi che possono avere impatti negativi diretti e indiretti (es. ristrutturazioni, asfaltatura strade bianche,),

- promuovere lo sfalcio dei prati e dei foraggi praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.

5 - CONTROLLARE GLI IMPATTI NEGATIVI DIRETTI E INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ VENATORIA E DI GESTIONE FAUNISTICA SU SPECIE E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E SUI MIGRATORI

La caccia costituisce una delle attività più impattanti sull'avifauna acquatica a causa del prelievo e del disturbo che l'attività stessa comporta. Mentre l'impatto dovuto al prelievo è valutabile in numero di animali uccisi, l'impatto dovuto al disturbo derivante dall'attività venatoria è valutabile a diversi livelli come l'effetto negativo sulla fitness (successo biologico) delle specie interessate, a causa di una diminuzione della sopravvivenza e/o di una diminuzione del successo riproduttivo. Lo spreco, ad esempio, di energie degli uccelli per spostarsi al sicuro e la conseguente riduzione del tempo da dedicare alla ricerca del cibo e al riposo non sono facilmente valutabili poiché determinate specie (anatre in genere) possono essere disturbate da un solo colpo di fucile mentre altre (Rallidi ad esempio) possono sopportare periodi anche prolungati con colpi di arma da fuoco e presenza antropica senza ridurre sostanzialmente l'efficacia delle loro strategie di uso dell'ambiente; inoltre può esservi una notevole differenza di reazione tra individui di popolazioni diverse di una stessa specie. Per controllare gli impatti negativi diretti e indiretti dell'attività venatoria su specie e habitat di interesse comunitario e sui migratori possono essere definiti i seguenti obiettivi specifici:

- riduzione del disturbo venatorio sulle specie non cacciabili mediante la riduzione del numero di giornate di caccia, dei periodi di caccia e la regolamentazione delle modalità,
- riduzione/eliminazione dei rischi di avvelenamento da piombo nell'avifauna in seguito all'ingestione di pallini di piombo utilizzati per le cartucce,
- riduzione degli impatti indiretti causati dalle attività di controllo di Volpe e Nutria,
- riduzione dei rischi di episodi di botulismo e di epidemie che colpiscono l'avifauna acquatica,
- riduzione del disturbo potenzialmente causato dalle attività di addestramento dei cani,
- controllo/eliminazione della piaga dei bocconi avvelenati, degli abbattimenti di specie protette e del bracconaggio,
- controllare gli impatti negativi su specie di interesse comunitario causati da gatti e cani.

6 - CONSERVARE E MIGLIORARE LE FUNZIONALITÀ DEI CORRIDOI ECOLOGICI PER LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO E MIGRATRICI

Per conservare e migliorare le funzionalità dei corridoi ecologici per le specie di interesse comunitario e migratrici possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- definire le modalità di svolgimento della VINCA per attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali che possono determinare impatti negativi su specie di interesse comunitario anche all'esterno e a grande distanza dai siti Natura 2000,
- definire le tipologie di attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali realizzabili all'interno dei siti Natura 2000 in quanto compatibili con le esigenze delle specie e degli habitat di interesse comunitario,
- definire le modalità di mitigazione degli impatti negativi di attività produttive e di produzione energetica e di reti tecnologiche e infrastrutturali già esistenti all'interno dei siti Natura 2000,
- realizzazione di infrastrutture per il superamento di barriere artificiali quali le strade in zone di particolare importanza per anfibi e rettili,

- valutare l'opportunità di costruire adeguati passaggi per pesci che consentano di superare gli sbarramenti artificiali ed il raggiungimento delle aree riproduttive nei periodi idonei per le migrazioni.

7 - CONTROLLARE GLI IMPATTI NEGATIVI DIRETTI E INDIRECTI DELLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE SU SPECIE E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Per controllare gli impatti negativi diretti e indiretti delle attività di fruizione su specie e habitat di interesse comunitario possono essere definiti i seguenti **obiettivi specifici**:

- regolamentare gli accessi, i flussi turistici e le attività di fruizione (sentieristica per trekking, mountain bike, ippovie, ecc.) nelle superfici con habitat sensibili, nelle aree non private e nei periodi in cui l'avifauna è più vulnerabile al disturbo antropico, definire e vietare le attività di fruizione potenzialmente impattanti su specie e habitat di interesse comunitario

6 STRATEGIA DI CONSERVAZIONE

La strategia di gestione proposta è stata delineata in funzione dei principali aspetti caratteristici del territorio della pianura della provincia di Bologna e del sito. In linea generale la gestione, storica e recente del territorio del sito contiene anche elementi di positività in riferimento alla valorizzazione e conservazione delle risorse naturali. Date le peculiari finalità della Rete Natura 2000 emerge la necessità di attivare processi migliorativi delle forme gestionali direttamente o indirettamente connesse ad habitat e specie. In considerazione di tutto ciò la strategia si incardina su un potenziamento delle politiche e delle attività gestionali nel senso dell'efficacia, in riferimento agli obiettivi di conservazione del sito individuati e al contempo nel senso dell'efficienza compatibile in riferimento alle attività socio-economiche. La strategia di gestione si concretizza nelle Misure Specifiche di Conservazione e nelle Norme per la Valutazione d'Incidenza.

6.1 QUALITÀ DELLE ACQUE

La qualità delle acque è già affrontata dai vigenti strumenti di pianificazione, in particolare si ricorda il PTCP: *“Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque.*

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:

a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo “stato ambientale del Corso d'Acqua” (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell'Allegato B delle presenti Norme. “

A tal fine giova ricordare la definizione di buono dell'indice SACA ai sensi del D.Lgs. 152/06: *“BUONO: I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.”*

L'indice SACA per gli obiettivi di conservazione della biodiversità è ideale in quanto prende in considerazione le informazioni delle comunità biologiche.




Figura 14: tratto dal PTCP Variante in recepimento del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

La qualità delle acque è materia in evoluzione alla data di stesura delle presente misure, tuttavia non si può prescindere dall'impostazione fondamentale di analisi dal punto di vista dei bacini idrografici. Come già riportato nel capitolo specifico per il sito in oggetto le acque derivano completamente dal bacino idrografico principale del Reno in **Figura 15**.




Figura 15: bacini idrografici in rapporto al sito in oggetto, fonte dati bacini idrografici Ispra, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

6.2 MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure specifiche di conservazione individuano le azioni gestionali specifiche necessarie a raggiungere gli obiettivi di conservazione del sito e scaturiscono dal Quadro Conoscitivo raggiunto, rapportando le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario, con i fattori di minaccia, lo stato di conservazione e le eventuali forme di tutela già in essere.

Le misure di conservazione, nonché le azioni dei i piani di gestione, dei siti della Rete Natura 2000, così come definiti dagli artt.4 e 6 del DPR n.357/97 e ss. mm. e ii., sono prioritariamente finalizzati ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti, nonché a promuovere il ripristino degli stessi habitat ed il miglioramento delle condizioni ambientali più favorevoli alle popolazioni delle specie da tutelare, sulla presenza dei quali si è basata l'individuazione dei siti stessi. Le misure di conservazione, nonché le azioni dei i piani di gestione, dei siti della Rete Natura 2000, devono, inoltre, garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle socioeconomiche. Le Misure Specifiche di Conservazione costituiscono, quindi, gli indirizzi gestionali contenenti le norme regolamentari e le azioni da intraprendere per la salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico, attraverso la

regolamentazione delle attività antropiche più impattanti (divieti e vincoli) e la individuazione delle attività favorevoli alla conservazione degli habitat e delle specie da promuovere, con indicazione delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento (incentivi e indennizzi). Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione la Provincia di Bologna ha attivato, a partire dall'identificazione delle linee generali fino all'approvazione della stesura finale, un confronto con le Amministrazioni locali, i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni, comitati, singoli cittadini), affinché le Misure Specifiche di Conservazione siano uno strumento condiviso e partecipato.

Le misure sono state raccolte in uno **specifico documento** denominato "*Misure Specifiche di Conservazione*", allo scopo di disporre di uno strumento sintetico ed accessibile nelle informazioni, nonché di facile consultazione. Nel documento sono riportate le finalità, la procedura di elaborazione e la struttura delle misure articolate in prescrizioni, incentivi economici e indirizzi gestionali.

Le Prescrizioni contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli incentivi individuano le attività antropiche da promuovere mediante un sistema di meccanismi incentivanti, in quanto favorevoli alla conservazione di habitat e specie all'interno del sito. Gli Indirizzi gestionali individuano le attività gestionali da intraprendere (azioni, interventi attivi, ecc) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito da realizzare da parte dell'Ente gestore del sito e/o da altri Enti competenti e/o da soggetti privati.

Le Misure Specifiche di Conservazione costituiscono uno strumento dinamico che tiene conto dell'aggiornamento delle conoscenze scientifiche; le stesse sono pertanto soggette a periodica revisione e conseguentemente prevedono l'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e delle conseguenti strategie adottate per la gestione degli habitat e delle specie nel sito.

Le misure individuate riguardano la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito, tuttavia si evidenzia che per la conservazione delle specie ittiche dell'allegato II della Direttiva Habitat, che non sono stati rilevati nel sito durante il censimento 2011, e la cui distribuzione regionale è estremamente limitata, è necessaria una attività a livello di rete dei siti Natura 2000; sul sito in oggetto non è infatti possibile prevedere attività di reintroduzione delle specie. La reintroduzione/ripopolamento è infatti un intervento attivo tipico di un piano di gestione non delle Misure specifiche di gestione. Le misure individuate hanno invece l'obiettivo di ricreare le condizioni idonee al ripopolamento delle suddette specie.

6.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nell'ambito delle misure di conservazione obbligatorie per i Siti della Rete Natura 2000, la normativa di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale ha introdotto la procedura denominata "Valutazione d'Incidenza". Essa si applica sia nei confronti degli atti di pianificazione e programmazione territoriale, sia nei confronti dei singoli progetti/interventi che possono avere effetti, anche indiretti, purché significativi, sui Siti di Interesse Comunitario e Regionale.

7 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di conservazione di habitat e specie, ciò consente di verificare l'efficacia delle misure e definire eventuali misure e/o azioni correttive. Infine, solo in ordine di elencazione, permette di far fronte all'obbligo a norma dell'Art. della Direttiva Habitat 92/43 per cui *“Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.”* La Commissione, basandosi sulle relazioni trasmesse dagli stati membri elabora poi una relazione globale, a norma dell'Art. 17 della direttiva Habitat. La prima relazione di questo tipo è stata pubblicata il 13.7.2009 “COM(2009) 358 definitivo. *Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006.*”

Dalla succitata relazione è emerso che molti stati membri per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie hanno comunicato “sconosciuto”. Inoltre è emerso un secondo elemento estremamente importante, ovvero che anche quando i dati sono disponibili spesso esistono problemi che nascono dal modo in cui sono presentati o con cui sono stati raccolti. (<http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/chapter2>) “Even when data are available there are often problems arising from differing means of presenting the data or the way in which it has been collected.”

Per quanto sopra esposto si ritiene che il monitoraggio dovrebbe essere standardizzato a livello Nazionale od almeno a livello Regionale, definendo chiaramente una metodologia univoca a cui tutti gli operatori devono obbligatoriamente uniformarsi, realizzando poi anche appositi workshop informativi per il personale degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 ed i relativi specialisti coinvolti.

Ciò premesso in assenza di una metodica uniforme, indicatori inclusi, si individua comunque un monitoraggio che tiene conto della tempistica e degli indicatori di cui al capitolo 3.2. Individuazione degli indicatori e relativi parametri.

Lo schema di monitoraggio è riassunto nella scheda di Tabella 12, in cui si fornisce anche una data di inizio di monitoraggio in funzione dello stato di aggiornamento e delle presenti misure specifiche di conservazione.

Tabella 12: schema di monitoraggio con tempistica ed indicatori per la verifica dell'efficacia delle azioni.

	Data inizio monitoraggio	Durata minima del monitoraggio
Habitat - tutti	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione.	Un anno
Avifauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione .	Un anno
Erpetofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione.	Un anno
Invertebrati	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione.	Un anno

8 ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE

- **ALLEGATO A: CHECK -LIST DELLE SPECIE DI FLORA E FAUNA**
- **ALLEGATO B: FORMULARIO STANDARD RETE NATURA 2000 AGGIORNATO;**
- **ALLEGATO C: ELABORATI CARTOGRAFICI.**

9 BIBLIOGRAFIA

- AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.
- Caggianelli A., Ricciarelli F., Monaci M., Boz B. (a cura di), 2012. Linee per la riqualificazione dei canali di bonifica in Emilia – Romagna. Regione Emilia Romagna.
- Centro Agricoltura Ambiente S.r.l., 2007. Studio sullo stato di conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree di riequilibrio ecologico e nei Siti Rete Natura 2000 della pianura bolognese - schede di rilievo e valutazione dei Siti Rete Natura 2000. Provincia di Bologna, Servizio Pianificazione Paesistica: 107 pp.
- Ferrari C. e Speranza M., 2003. Censimento degli habitat di interesse comunitario. Relazioni inedite della Bologna Provincia di Bologna a cura dell'Università di Bologna.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) <http://www.isprambiente.gov.it>.
- Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.
- PTCP, 2004 Relazione e Norme al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna e successivi aggiornamenti..
- Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006. COM(2009) 358 definitivo.
- Ricciarelli F., Caggianelli A., Milandri M., Limonati W., (a cura di), 2010. Disciplina tecnica per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Regione Emilia Romagna.
- "Studio sullo stato di conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree di riequilibrio ecologico e nei Siti Rete Natura 2000 della pianura bolognese" - schede di rilievo e valutazione dei Siti Rete Natura 2000. Centro Agricoltura Ambiente S.r.l., Report per la Provincia di Bologna (maggio 2007).
- Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Viganò L, Arillo A, Bottero S, Massari A, Mandich A (2001). First observation of intersex cyprinids in the Po River (Italy). Science of the Total Environment 269, 189194.